Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1980, n. **487**.

Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 luglio 1980, n. **488**.

Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniere è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — SIGNORELLO — MORLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 luglio 1980, n. **489**.

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini.

Art. 2.

Il perimetro del comprensorio è quello indicato nella annessa planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

PLANIMETRIA FIUME ISARCO

dalle origini al ponte Loreto in Bolzano

PROVINCIA DI BOLZANO

Comuni interessati :

- BRENNERO
- VIPITENO
- VAL DI VIZZE
- CAMPO DI TRENS
- FORTEZZA
- VARNA
- NAZ - SCIAVEZ
- BRESSANONE
- VELTURNO
- FUNES
- CHIUSA
- LAION
  VILLANDRO
  BARBIANO
- PONTE GARDENA
- CASTELROTTO
- RENON
  FIE
- CORNEDO ALL' ISARCO
- BOLZANO

SCALA : 50.000

LEGENDA

Perimetro comprensorio di contribuenza opere idrauliche di 2 categoria

2
N

3
N
diga

4

7
Z
Ponte
Loreto
BOLZANO

Il Ministro dei lavori pubblici: COMPAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **490**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Caterina V. e M., in Motta S. Giovanni.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria 8 luglio 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia arcipretale di S. Michele arcangelo e della parrocchia dittereale di S. Caterina V. e M., in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **491**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « O.R.A.C. - Opera di religione dell'archidiocesi di Camerino », in Camerino.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « O.R.A.C. - Opera di religione dell'archidiocesi di Camerino », in Camerino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **492**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Bagheria.

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 30 giugno 1975, integrato con dichiarazione 23 marzo 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Bagheria (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **493**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della compagnia di S. Paolo denominata « Casa di redenzione sociale », in Milano-Niguarda.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa della compagnia di S. Paolo denominata « Casa di redenzione sociale », in Milano-Niguarda.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **494**.

Riconoscimento, agli efetti civili, della unione delle parrocchie di San Lorenzo martire e di S. Bartolomeo apostolo, in S. Margherita di Staffora.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° settembre 1978, integrato con dichiarazione 4 settembre stesso anno, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di San Lorenzo martire, in frazione Casale Staffora del comune di S. Margherita di Staffora (Pavia), e di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Negruzzo del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1980.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro », integrata dalla legge 26 ottobre 1971, n. 918;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Addari Felice, ditta « Bera-Mahieu » - Valenciennes (Francia);

2) Armanni Natalino, ditta J. Lemp jun - Schlieren (Svizzera);

3) Atazzi Bruno, ditta Starrfrasmaschinen AG. - Rorschach (Svizzera);

4) Bacis Giovanni Battista, « Officine Gustave Boel » S.A. - La Louviere (Belgio);

5) Bazzara Giovanni, « Trojan Pty » Limited. - Melbourne (Australia);

6) Bianchi Bambina Maria ved. Frassi, ditta « Biella-Neher » S.A. - Bienne (Svizzera);

7) Brovelli Pierino, Dubied & Cie S.A. - Couvet - Neuchatel (Svizzera);

8) Caneve Giovanni, Cockerill S.A. - Seraing (Belgio);

9) Carollo Giulio, « Lombard Gerin » S.a.r.l. - Tassin-La-Demi-Lune (Francia);

10) Casari Irio, impresa A. Turuani - Neuchatel (Svizzera);

11) Ceciliani Stefano, azienda « Titan-Coder » - Maubeuge (Francia);
12) Cimolino Bernardino, società « Citra-France » - Parigi (Francia);
13) Cimolino Biagio, società « Citra-France » - Parigi (Francia);
14) Colla Mario, ditta Hasler AG. - Berna (Svizzera);
15) Colognese Antonio, società « Targe » - Lione (Francia);
16) Cucarollo Vittorio, società « Creusot-Loire » - St. Etienne (Francia);
17) Dal Lago Rienzo, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
18) Dal Paos Oliviero, Houllères du Dauphiné - La Mure (Francia);
19) Dalla Vecchia Aurora, ditta Hasler AG. - Berna (Svizzera);
20) Danieli Romano, fabrique de Boites de Montres S.A. - Chiasso (Svizzera);
21) Della Marta Umberto, Losinger Ticino S.A. - Bellinzona (Svizzera);
22) De Nale Giovanni, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
23) Di Rosa Vittorio, Banque de Tunisie S.A. - Tunisi (Tunisia);
24) Ermacora Armando, Dubied & Cie S.A. - Couvet-Neuchatel (Svizzera);
25) Esposito Francesco, Roland Golay - Losanna (Svizzera);
26) Ferla Dante, Michele Antonini & Co. - Bellinzona (Svizzera);
27) Ferro Ferruccio, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
28) Florio Maria in Taliberti, società civile collegio Dante Alighieri - San Paolo (Brasile);
29) Fontebasso Emilio, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
30) Franceschi Rino, azienda Titan-Coder - Maubeuge (Francia);
31) Garzolano Paolo, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
32) Gastaldo Angelo, Girould Frères S.a.r.l. - St. Vitor de Cessieu (Francia);
33) Genetiempro Matteo, « Ellermann-Elektro-Kom-Ges » - Wolfsburg (Germania);
34) Giorgis Lorenzo, società « Citra-France » - Parigi (Francia);
35) Maffucci Mauro, ditta Von Roll AG. - Gerlafingen (Svizzera);
36) Mariani Alberto, esercizio molini Bernasconi S.A. - Viganello (Svizzera);
37) Marini Armando, pastificio Buitoni S.A. - Saint Maur (Francia);
38) Marini Dante, pastificio Buitoni S.A. - Saint Maur (Francia);
39) Maschietto Luigi, Jos. Nicol S.A. - Porrentruy (Svizzera);
40) Mattiussi Antonio, Oesterle-Freres S.a.r.l. - Lutterbach (Francia);
41) Miroglio Pietro, ospedale italiano « Umberto I » - Cairo (Repubblica Araba d'Egitto);
42) Montanari Fornaroli Giuseppe - Fibracolor S.A. - Barcellona (Spagna);
43) Mucignato Remo, garage Gurzelen - Bienne (Svizzera);
44) Oppio Pietro, ditta Favre & Cie AG. - Wallisellen - Zurigo (Svizzera);
45) Orlando Giovanni, Favag S.A. - Neuchatel (Svizzera);
46) Ortenzi Stelvio, Berni Inns Ltd. - Bristol (Inghilterra);
47) Ovan Sebastiano, Gebr-Fahrion KG. - Stoccarda (Germania);
48) Parrinello Nicola, società automobilistica Citroen S.A. - Tunisi (Tunisia);
49) Paties Rizieri, Ercole Marelli-France S.A. - Reims (Francia);
50) Pedrielli Antonio, società Alsacienne de Constructions Mecaniques S.A. - Mulhouse (Francia);
51) Personeni Giovanni, impresa Pizzera S.A. - Neuchatel (Svizzera);
52) Placereani Amelio, BBG Basler Baugesellschaft & Vischer AG. - Basilea (Svizzera);
53) Polesano Ines, Ospedale Universitario Zurigo - Zurigo (Svizzera);
54) Poppa Armando, ditta Cristallo ind. e com. Ltda - San Paolo (Brasile);
55) Rampazzo Emilio, Société Métallurgique Hainaut-Sambre S.A. - Couillet (Belgio);
56) Sacconi Luigi, Impresa edile Contrad Cyrille - Porrentruy (Svizzera);
57) Sala Bruno, « Zastava » - Kragujevac (Iugoslavia);
58) Santin Maria ved. Picchi, Società civile collegio « Dante Alighieri » - San Paolo (Brasile);
59) Sbrizzai ing. Placido, Metalurgica « Matarazzo » S.A. - San Paolo (Brasile);
60) Scalia Ignazio, Società generale del tabacco S.p.A.-Libica - Tripoli (Libia);
61) Scarponcini Antonio, Shalimar Tar Products Ltd. - Calcutta (India);
62) Segata Giuseppe, fonderia Von Roll S.A. - Delémont (Svizzera);
63) Sensi Giordano, Cockerill S.A. - Seraing (Belgio);
64) Serafini Marino, Società civile collegio « Dante Alighieri » - San Paolo (Brasile);
65) Sesenna Bruno, Restaurant Continental « Marquis » - Londra (Inghilterra);
66) Signorini ing. Nillo, Metalurgica « Matarazzo » S.A. - San Paolo (Brasile);
67) Simeone Giuseppe, ditta Steinag - Lucerna (Svizzera);
68) Sorice Giuseppe, Houillères du Dauphiné - La Mure (Francia);
69) Vantaggio Salvatore, Maison Georges Cordey & Fils. - Neuchatel (Svizzera);
70) Vitale Ida in De Palma, Rhone Poulenc Textile - Grenoble (Francia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1980

PERTINI

FOSCHI — COLOMBO

(7667)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1980.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro », integrata dalla legge 26 ottobre 1971, n. 918;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

Patuzzi per. ind. Gaetano, Soc. nazionale Cogne S.p.a. - Aosta;

Santa-Giuliana Luigi, Soc. nazionale Cogne S.p.a. - Aosta;

Accossato Carola, Fiat S.p.a. - Torino;

Accossato Giulio, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Adamini Primo, F.lli Calderoni S.p.a. - Casale Corte Cerro (Novara);

Aimone Carlo, Teksid S.p.a. - Torino;

Allais Olivio, Teksid S.p.a. - Buttigliera Alta (Torino);

Alonge Michele, Nebiolo S.p.a. - Torino;

Armitano Gian Carlo, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Bagna dott. Mario Eugenio, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Baldassar Ferrero Lorenzo, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Barengo Aldo, Wabco-Westinghouse S.p.a. - Torino;

Barengo Marco, Flaminio Regis - Campore - Biella (Vercelli);

Benerecetti Franco, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Birolo Agostino, A.T.M. - Torino;

Borlo geom. Teresio, Teksid S.p.a. - Torino;

Boscarino geom Teresio, Isvor Fiat S.p.a. - Marentino (Torino);

Bosco Bruno, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Bossotti geom. Michele, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Botta Francesco, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Botteone Liliana, Cartiere Burgo S.p.a. - Torino;

Bottero Giovanni, C. Bocchino e C. S.p.a. - Canelli (Asti);

Bretti Fulvio, Aeritalia S.p.a. - Torino;

Brovarone Sergio, F.lli Cerutti S.p.a. - Biella (Vercelli);

Capello Clemente, Prunas Tola Severino - Villafranca Piemonte (Torino);

Casassa Giorgio, Soc. Reale Mutua di Assicurazioni - Torino;

Ceresa geom. Andrea, Aeritalia S.p.a. - Torino;

Cerutti Franco, « O.M.C.S.A. » S.p.a. - Gattico (Novara);

Chieffo ing. Gennaro, Enel - Torino;

Chiodo Giuseppe, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Colombarolli geom. Bruno, Fiat Iveco S.p.a. - Torino;

Colombino Renzo, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Comazzi per. ind. Luigi, « S.I.S.M.A. » S.p.a. - Villadossola (Novara);

Cossano geom. Adelio, Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea (Torino);

Crespi Eugenia, Fiat S.p.a. - Torino;

Crivella Antonio, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Cullino Giovanni, Olivotto Vetromeccanica S.a.s. - Torino;

Debernardi geom. Giovanni, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

De Capitani Di Vimercate per. ind. Carlo, Italtrafo S.p.a. - Milano;

Dellapiana Giuseppe, Gruppo Tessile Miroglio S.p.a. - Alba (Cuneo);

Dell'Olmo Rodolfo, Istituto Guido Donegani S.p.a. - Novara;

Doria Giuseppe, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Fantini dott. Marco, Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Torino;

Ferraris Domenico, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Franchin Rino, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Francisco Egidio, Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea (Torino);

Fresia Cesare, Silva S.p.a. - S. Michele Mondovì (Cuneo);

Furno Piero, Crosa Pierino di Mario Crosa - Biella (Vercelli);

Gallo Giovanni, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Gardenal dott. Lorenzo, Fiat Iveco S.p.a. - Torino;

Gervasoni Alessandro, Banca Popolare di Intra - Verbania Intra (Novara);

Ghiazza rag. Renzo, F.lli Beccaro S.p.a. - Acqui Terme (Alessandria);

Gianoglio geom. Ercole, Fiat Iveco S.p.a. - Torino;

Grande Felice, Teksid S.p.a. - Torino;

Grosso Renato, Unicem S.p.a. - Morano sul Po (Alessandria);

Leonardi Gino, F.lli Gagliardi S.p.a. - Oleggio (Novara);

Leone dott. Pietro, Michelin Italiana S.p.a. - Torino;

Liviantoni Vladimiro, Teksid S.p.a. - Torino;

Mantovani Giulia, Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Torino;

Marino Fiorenzo, Fabbriche Riunite Falci S.a.s. - Dronero (Cuneo);

Marroni Elena, Carello S.p.a. - Torino;

Martignoni Guido, elettromeccanica Verbano S.p.a. - Novara;

Martino Fernando, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Mordenti Sante, Farmitalia Carlo Erba S.p.a. - Settimo T.se (Torino);

Mossazo rag. Carlo, Cartiere Burgo S.p.a. - Germagnano (Torino);

Murtas Giovanni Battista, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Nardelli Angelo, Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Pavese Ettore, Fiat Ferroviaria Savigliano S.p.a. - Torino;

Piccolini Alice, Fiat S.p.a. - Torino;
Piervittori rag. Ugo, Michelin Italiana S.p.a. - Torino;
Pirra Luigi, Radiatori Bongioanni S.p.a. - Cuneo;
Pocchiola Lussia geom. Giuseppe, Fiat Auto S.p.a. - Torino;
Ponzano per. ind. Dante, Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Torino;
Risso Giovanni Battista, Teksid S.p.a. - Torino;
Rolando Anacleto, Stefano Pernigotti e Figlio S.p.a. - Novi Ligure (Alessandria);
Scaravelli Guglielmo - Fiat Iveco S.p.a. - Torino;
Serito dott. Renzo, Credito Italiano S.p.a. - Torino;
Stoisa Dario, Fiat Auto S.p.a. - Torino;
Torasso Giuseppe, Fiat Iveco S.p.a. - Torino;
Torresini per. ind. Clemente, Fiat Iveco S.p.a. - Torino;
Torriglia Aldo Giovanni, « C.M.T. » S.p.a. - Tortona (Alessandria);
Tricò Oreste, Officine Viberti S.p.a. - Nichelino (Torino);
Verdicchio per. ind. Pacifico, Fiat Auto S.p.a. - Torino;
Albonico Angelo, Tess. Serica A. Zanchi & C. S.p.a. - Cucciago (Como);
Asperti Alessandro, Fomas S.p.a. - Osnago (Como);
Bai Giuseppe, « O.M.R.E. » S.a.s. - Monza (Milano);
Baldini geom. Ennio, Consorzio agr. provinciale soc. coop. r.l. - Cremona;
Barcella Giovanni, Dalmine S.p.a. - Dalmine (Bergamo);
Basilico Bruna, Nuova Goglio S.r.l. - Rho (Milano);
Bellasio rag. Emilio, Alfa Romeo S.p.a. - Milano;
Bellioli Giuseppe, Zucca-Rabarzucca S.p.a. - Milano;
Beltrami ing. Umberto, Philips S.p.a. - Milano;
Benzoni Giuseppe, Fabiano S.r.l. - Milano;
Beretta Paolo, E. & A. F.lli Schiatti S.p.a. - Lentate sul Seveso (Milano);
Bernasco Carlo, Banco Ambrosiano S.p.a. - Milano;
Bertolotti geom. Ferdinando, Azienda Servizi Municipalizzati - Pavia;
Bettinelli geom. Achille, Italstrade S.p.a. - Milano;
Bianchi geom. Paolo, Spica S.p.a. - Trezzano (Milano);
Bocchi Mario, Figli di Donati Celso S.r.l. - Mantova;
Boni Ippolito, Cementeria Mazzoleni S.p.a. - Paladina (Bergamo);
Borghi Carlo, Autostradale S.p.a. - Milano;
Braga Antonio, Fratelli Lombardi S.p.a. - Rezzato (Brescia);
Brambilla Paolo, Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);
Brambilla Rosa, Standa S.p.a. - Milano;
Brenna dott. Gianluigi, Colgate-Palmolive S.p.a. - Milano;
Brenna Maria. Tess. Ser. Bagliacca Giasone S.p.a. - Tavernerio (Como);
Brioschi Giuseppe, IBM - Italia S.p.a. - Segrate (Milano);
Brunetti Cesare, IBM - Italia S.p.a. - Segrate (Milano);
Buzzini per. ind. Paolo, Industrie Pirelli S.p.a. - Milano;
Cantù Vittorio Luigi, Ftalital prod. chimici speciali S.p.a. - Scanzorosciate (Bergamo);
Capelli Remo, « O.T.E. » S.p.a. - Bergamo;
Caprioli Paolo, Impresa Donelli S.a.s. - Legnano (Milano);
Carcano Giancarlo, Moncalvi S.p.a. - Pavia;
Caroni dott. Franco, A. Garzanti Editore S.p.a. - Milano;
Casati geom. Lionello, Soc. italiana per il gas - Torino;
Casiraghi Angelo, Ercole Marelli & C. S.p.a. - Milano;
Castiglioni dott. Gaetano, Pozzi-Richard Ginori S.p.a. - Milano;
Cavezzini Pierino, Terre « Davis » di U. Garavelli e C. S.n.c. - Torre de' Picenardi (Cremona);
Cella dott. Antonio Cesare, Credito Italiano S.p.a. - Milano;
Cesari Giuliano, F.lli Meazza S.p.a. - Milano;
Cesari geom. Giuseppe, Enel - Milano;
Chiatti Federico, « C.G.E. » S.p.a. - Milano;
Chiesa Giovanna Maria, Mario Crosta S.n.c. - Busto Arsizio (Varese);
Cinelli per. ind. Franco, Union Carbide Italia S.p.a. - Forno Allione di Berzo Demo (Brescia);
Colombo rag. Angelo, Cartiere Burgo S.p.a. - Corsico (Milano);
Colzani Vincenzo, Umberto Confalonieri & C. S.r.l. - Giussano (Milano);
Comincini Narciso, Fimsa S.r.l. - Lonato (Brescia);
Comuzzo Armando, S.A.M. Gas S.r.l. - Milano;
Corna Giosué, Ipar S.p.a. - Almé (Bergamo);
Corva Fernando, Fratelli Dioguardi S.p.a. - Milano;
Cramer Pietro, S.A. Giuseppe Cristini S.p.a. - Fiorano al Serio (Bergamo);
Crespi per. ind. Giuseppe, Enel - Milano;
Crotti per. ind. Romeo, Off. Elettrochimiche Trentine S.p.a. - Calusco d'Adda (Bergamo);
Danelutto Riccardo, Fratelli Dioguardi S.p.a. - Milano;
Del Bon Vittore, Pennelli Cinghiale S.a.s. - Cicognara (Mantova);
Dell'Orto Enrico, Cartiere Burgo S.p.a. - Corsico (Milano);
De Mari geom. Mario, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Milano;
Denti Angelo, Banca Provinciale Lombarda S.p.a. - Lodi (Milano);
Dogadi Giuseppe, Enel - Bergamo;
Ermolli rag. Giovanni, Pitteri Violini S.p.a. - Milano;
Fabbrizi Antonio, Franco Tosi S.p.a. - Legnano (Milano);
Fasulo dott. Vittorio, Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Milano;
Favalli Cesare, Immobiliare Sacca di G. Galtrucco & C. S.a.s. - Goito (Mantova);
Ferè rag. Augusto, F.lli Borletti S.p.a. - Milano;
Ferrario Clementina, Ravizza S.p.a. - Muggiò (Milano);

Ferrè Ercole, Franco Tosi S.p.a. - Legnano (Milano);

Fischer Carla, Adda S.p.a. - Lodi (Milano);

Frangi Costante, Tessitura E. Lambrugo e C. S.n.c. - Gironico (Como);

Fumagalli rag. Lorenzo, Ocrim S.p.a. - Cremona;

Fumagalli Pietro, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Milano;

Galli Renzo, Franco Tosi S.p.a. - Legnano (Milano);

Gamba Emilio, Battaggion S.p.a. - Bergamo;

Gambini per. ind. Angelo, Magneti Marelli S.p.a. - Milano;

Gavazzoni per. ind. Benso, Pitteri Violini S.p.a. - Baranzate di Bollate (Brescia);

Ghislotti Dino, Off. Mecc. Giacomo Toresani S.p.a. - Milano;

Giacòmini Clementina, Acciaierie e Ferriere Lucchini S.p.a., Casto (Brescia);

Girola Sanzio, Franco Tosi S.p.a., - Legnano (Milano);

Goffi per. ind. Ferdinando, Umberto Piacenza Rimorchi S.p.a. - Cremona;

Gornati Giuseppe, Alfa Romeo S.p.a. - Milano;

Granata per. ind. Teodoro, Innocente Riganti Off. Mecc. S.p.a. - Solbiate Arno (Varese);

Grassi Enrico, Candy S.p.a. - Monza (Milano);

Guala per. ind. Ettore, Fabbr. d'Armi P. Beretta S.p.a. - Gardone V.T. (Brescia);

Guenzi Narciso, Siai Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);

Guidini Ferruccio, Caproni Vizzola S.p.a. - Vizzola Ticino (Varese);

Lainati per. ind. Angelo, Alfa Romeo S.p.a. - Arese (Milano);

Lecchi Osvaldo, Alfa Romeo S.p.a. - Arese (Milano);

Livio Antonio, Anors S.p.a. - Figino Serenza (Como);

Luoni Enzo, Carlo Bassetti S.p.a. - Gallarate (Varese);

Magatti ing. Guglielmo, A. Garzanti Editore S.p.a. - Milano;

Magenta ing. Giorgio, « S.A.E. » S.p.a. - Milano;

Magni Andrea, Costr. Aeron. G. Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Gallarate (Varese);

Mancini dott. Alberto, Michelin italiana S.p.a. - Milano;

Mangiarotti Giuseppe, Snia-Viscosa S.p.a. - Pavia;

Manzo ing. Felicio, Dalmine S.p.a. - Dalmine (Bergamo);

Marin Carlo, Istituto Biochimico Italiano S.p.a. - Milano;

Maronati Luciano, Aeritalia S.p.a. - Nerviano (Milano);

Mazzoletti Agostino, Polenghi Lombardo S.p.a. - Milano;

Mezzanzanica Mario Enea, Autostradale S.p.a. - Milano;

Milani Carlo, Costr. Aeron. G. Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Gallarate (Varese);

Mobiglia Giuseppe, Siai Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);

Montorio Gennaro, Alfa Romeo S.p.a. - Arese (Milano);

Morandi Aldo, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Monza (Milano);

Moreni Giuseppe, « F.I.M.S.A. » S.r.l. - Lonato (Brescia);

Moreschini Carlo, Redaelli Sidas S.p.a. - Milano;

Moriggia Giuseppe, Alfa Romeo S.p.a. - Arese (Milano);

Muffolini Luigi Santo, Stab. militare armamento leggero - Gardone V.T. (Brescia);

Nava Armando, Cotonificio F.lli Oltolina S.p.a. - Asso (Como);

Navone rag. Fabio - Esso italiana S.p.a. - Milano;

Negri Attilio, Manifattura Fraizzoli & C. S.r.l. - Milano;

Novarese Maria Rosa, Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Milano;

Oldani Mario, Istituto biochimico italiano S.p.a. - Milano;

Orsenigo Carlo, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Milano;

Padova Amilcare - Ilca S.p.a. - Gussola (Cremona);

Parmelli Alberto - Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Milano;

Parolini Arnaldo, Off. Mecc. Papotti Amelio - Mantova;

Pea Mario, Glisenti Caster S.p.a. - Carcina (Brescia);

Perego Giulia, Lambrosacchi S.p.a. - Ponte Lambro (Como);

Pertusi Giuseppe - Esso italiana S.p.a. - Milano;

Piani Mario, Salumificio Luigi Capra S.a.s. - Lissone (Milano);

Picchio Maria Maddalena, Cotonificio di Besozzo S.p.a. - Besozzo (Varese);

Pierobon rag. Giuseppe, Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.a. - Milano;

Pinelli per. ind. Silvano Bortolo, Snia-Viscosa S.p.a. - Cesano Maderno (Milano);

Pogliani rag. Gianni, Sirti S.p.a. - Milano;

Polverini Roberto, Banca Popolare di Lecco S.p.a. - Lecco (Como);

Pozzi Giovanni, Growermetal S.p.a. - Calco (Como);

Pozzi Vittorio. Oerlikon Italiana S.p.a. - Milano;

Prina Erminio, Pompe Gabbioneta S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);

Prina Ines, Tess. Ser. L. Arnaboldi-Montano Comasco (Como);

Pucci per. ind. Adriano, Novaceta S.p.a. - Magenta (Milano);

Quadrelli Carcano Giambattista, Costr. Aeron. G. Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Gallarate (Varese);

Quattrocchio rag. Carlo, Standa S.p.a. - Milano;

Re Augusto, « S.I.O. » - Ardenno (Sondrio);

Rimoldi Mario, Ferrovie Nord Milano S.p.a. - Milano;

Romani Sante, « S.A.I.A. » S.p.a. - Milano;

Roncelli Franco, S.A.V.A. - ISA - Rho (Milano);

Sacchi Fernando, IBM-Italia S.p.a. - Segrate (Milano);

Salvaterra Mario, Nuova Cooperativa Edile S.r.l. - Goito (Mantova);

Samarati Amleto, Fiat-Veicoli industriali S.p.a. - Milano;

Sandroni Bruno, Ravioli S.p.a. - Milano;

Santopietro Filomena, Sima S.n.c. - Milano;

Savelli per. ind. Mario Guido, Innocenti Santeustacchio, S.p.a. - Brescia;

Seghezzi Gianfranco, Redaelli Dervio S.p.a. - Dervio (Como);

Simonazzi Zeffirino, Fiat-Veicoli industriali S.p.a. - Suzzara (Mantova);

Spellini Giacomino, Ind. Calze Gallo di A. Colombo e C. S.a.s. - Desenzano del Garda (Brescia);

Spreafico per. ind. Giovanni, Ercole Marelli & C. S.p.a. - Milano;

Stern dott. Bruno, Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Milano;

Taina rag. Corrado, Coop. Interregionale Trasporti soc. coop. r.l. - Milano;

Tanzi rag. Giovanni, Assicurazioni Generali S.p.a. - Milano;

Tarchi Aldo, Acciaieria e tubificio di Brescia S.p.a. - Brescia;

Tardani Piero, Fratelli Testori S.p.a. - Novate Milanese (Milano);

Tavani Giovanni Battista, Polenghi Lombardo S.p.a. - Lodi (Milano);

Terzi Amos, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Milano;

Tognoli Mario Fausto, Fabbr. d'armi P. Beretta S.p.a. - Gardone V.T. (Brescia);

Trabucchi Bruno, Breda Termomeccanica S.p.a. - Milano;

Turri per. ind. Franco, Alfa Romeo S.p.a. - Milano;

Ursino Salvatore, Az. autonoma F.S. - Cremona;

Uslenghi geom. Luigi, Cesare Galdabini S.p.a. - Gallarate (Varese);

Ventura Irene, E. & A. F.lli Schiatti S.p.a. - Lentate sul Seveso (Milano);

Ver per. ind. Adriano, Enel - Milano;

Verzoni geom. Edgardo, Off. mecc. Landini - Pavia;

Vitali ing. Franco, Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.a. - Sesto S. Giovanni (Milano);

Vitali per. ind. Mario, Dalmine S.p.a. - Sabbio (Bergamo);

Zari dott. Renato, P.A.D. Nestlé S.p.a. - Milano;

Zeni Romano, Siai Marchetti S.p.a. - Sesto Calende (Varese);

Zoia Enrico, Valli & Colombo S.p.a. - Renate (Milano);

Azzolini Sergio, Cofler & C. S.p.a. - Rovereto (Trento);

Beretta dott. Mario, Acciaierie di Bolzano S.p.a. - Bolzano;

Crescenzi ing. Giuseppe, Selm S.p.a. - Merano (Bolzano);

De Pinè Adolfo, Az. Elettr. Consorziale delle città di Bolzano e Merano - Bolzano;

Klotz Johann, Birra Forst S.p.a. - Merano (Bolzano);

Linhart Ingeborg, Farmacia F. Wurstl - Silandro (Bolzano);

Mantovani dott. Gaetano, Carbochimica Italiana S.p.a. - Trento;

Marchiono Mario, Smiel Soc. Mat. Iperpuri Elettronica S.p.a. - Merano (Bolzano);

Molinari Giovanni Battista, Banca di Trento e Bolzano S.p.a. - Mezzolombardo (Trento);

Pevarello Umberto. Sait Soc. coop. r.l. - Trento;

Politi Anselmo, Fluormine S.p.a. - Mezzolombardo (Trento);

Portesi Eugenio, Cartiere Fedrigoni & C. S.p.a. - Varone di Riva (Trento);

Stefani Ettore, Sip S.p.a. - Bolzano;

Adda ing. Adone, Nuova Fonderia di Montorso S.p.a. - Montorso (Vicenza);

Agostini Lodovico, Impr. Costruz. Edili Cav. Uff. Rodolfo Anselmi S.n.c. - Schio (Vicenza);

Apergi Ettore, Gondrand S.p.a. - Milano;

Benetelli Luciano, Banco San Marco S.p.a. - Venezia;

Bettini Anna Maria, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Venezia;

Bombieri Giuseppe, Ind. Mecc. Ceschi Egilio & Figli S.n.c. - Poiano (Verona);

Borgo rag. Marco, Cartiere Burgo S.p.a. - Lugo (Vicenza);

Boschetti Valerio, Az. Agr. « La Romanella », Verona;

Bottega Renato, Industrie Zanussi S.p.a. - Conegliano (Treviso);

Bressanin Pietro, Polenghi Lombardo S.p.a. - Bressanvido (Vicenza);

Carussio Luigi, Cori Hotels Corp. - Venezia;

Cavazzini Rino, Banca Cattolica del Veneto S.p.a. - Vicenza;

Cavinato Claudio, Molino Benetello Antonio Domenico - Galliera Veneta (Padova);

Cecchi ing. Giorgio, Montedison S.p.a. - Venezia-Porto Marghera;

Ceron Giovanna, Azienda Agr. Carnaroli Pugnalin - Arsego (Padova);

Colombera Rino, Coin S.p.a. - Venezia-Mestre;

Consuma Antonio, Sirti S.p.a. - Venezia;

Corsini Bruno, Cantiere Navale Breda S.p.a. - Venezia-Marghera;

Cucchetto Pierino, Polin S.a.s. - Verona;

Dal Santo Cesare, « S.I.A.T.E.M. » S.p.a. - Padova;

Damiani Renzo, Geconf S.p.a. - Castelfranco Veneto (Treviso);

Donatello Luigi « F.I.P. » S.p.a. - Padova;

Facci Nisida, Lanerossi S.p.a. - Schio (Vicenza);

Facco Zita, Marzotto & Figli S.p.a. - Valdagno (Vicenza);

Favaretto Giuseppe, Arsenale Marina Militare - Venezia;

Favaro Gino, Lavorazione Leghe Leggere S.p.a. - Venezia-Porto Marghera;

Fazia Bianca, Terme di Recoaro S.p.a. - Recoaro (Vicenza);

Gamba Girolamo, Enel - Venezia;

Goldin Fernando, Utita S.p.a. - Este (Padova);

Grani Orazio, Casa di Cura « Arcella » - Padova;

Grespan Gino, Sip S.p.a. - Treviso;

Gritti Sergio, Cartiere Burgo S.p.a. - Treviso;

Laggioni Silvio, Ditta Pietro Laverda S.p.a. - Breganze (Vicenza);

Lovato Pietro, « S.I.M.E.P. » S.p.a. - Arzignano (Vicenza);

Magnaguagno Emilio, « S.I.M.E.P. » S.p.a. - Arzignano (Vicenza);

Masaro Vittorio, Italsider S.p.a. - Venezia-Marghera;

Massalongo Sergio, G. Pozzani S.p.a. - San Martino Buon Albergo (Verona);

Mohn Dante, Arturo Junghans S.p.a. - Venezia-Giudecca;

Narduzzi Danilo, Sava S.p.a. - Venezia-Porto Marghera;

Nicodemo Aldo, Banca Agric. Popolare Soc. Coop. r.l. - Cavarzere (Venezia);

Nori Vittoriano, « S.I.M.E.P. » S.p.a. - Arzignano (Vicenza);

Palazzin Angelo, Silvio Benetta - Belluno;

Pielli Eugenio, Fonderie Granfod S.a.s. - Schio (Vicenza);

Polato Federico, Banca Popolare di Padova e Treviso Soc. Coop. r.l. - Padova;

Puppin per. agr. Luigi, Az. Agr. Loro di Motta - Ceggia (Venezia);

Ranzato Bruno, Saimp S.a. - Padova;

Rosin Giovanni, Montedison S.p.a. - Venezia-Porto Marghera;

Rossi Domenico, Jolly Hotels S.p.a. - Valdagno (Vicenza);

Rossi Rau Gino, Fiat Auto S.p.a. - Lancia - Verona;

Rostirolla Romolo, Dreher S.p.a. - Pedavena (Belluno);

Rudella Germano, Lanerossi S.p.a. - Schio (Vicenza);

Saccon Albino, Dal Vera S.p.a. - Susegana (Treviso);

Scanferlin Guido, Cantiere Navale G. Toffolo S.p.a. - Venezia;

Sensini Luciano, Cantieri Navali e Officine Mecc. di Venezia S.p.a. - Venezia;

Tesini Alda, F.lli Danese S.n.c. - Verona;

Tonelotto Bruno, A.G.V. Arti Grafiche delle Venezie - Verona.

Toniato Giovanni Battista, Banca Antoniana di Padova e Trieste Coop. r.l. - Padova;

Vitadello Ivonne, Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Padova;

Zanette Domenico, Teodoro Carnielli & C. S.p.a. - Vittorio Veneto (Treviso);

Zanetti Paride, Banca Popolare di Verona S.r.l. - Verona;

Zanotti Carlo, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Treviso;

Zen Luigi, Giovanni Balestra & Figli S.p.a. - Bassano del Grappa (Vicenza);

Armani dott. Oscar, Assicurazioni Generali S.p.a. - Trieste;

Barbieri per. ind. Duilio, Italcantieri S.p.a. - Monfalcone (Gorizia);

Casavecchia Stelio. « C.M.I. » S.p.a. - Trieste;

De Biasi Giovanni, Snia-Viscosa S.p.a. - Torviscosa (Udine);

Furlan Salvatore, Vouk Macchine Tessili S.p.a. - Gorizia;

Gregoris Amleto, F.lli Ianousek S.r.l. - Trieste;

Lena Silvano, Italsider S.p.a. - Trieste;

Malalan Giuseppe, Off. Mecc. Vidali S.n.c. - Trieste;

Maraspin Renato, Antonio Grandi Concess. Fiat S.p.a. - Trieste;

Miani Alcide, Banca Cattolica del Veneto S.p.a. - Pordenone;

Michieli ing. Giovanni, Cartiera di Ovaro S.p.a. - Ovaro (Udine);

Morassut Olinto, Cotonificio Olcese-Veneziano S.p.a. - Pordenone;

Piccin Magno Bruno, Cartiera Galvani S.p.a. - Cordenons (Pordenone);

Picini Giovanni, Vita S.p.a. - Udine;

Portolan Maria Luisa, Maglificio Armani S.p.a. - Pordenone;

Rosset Ivo, Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone;

Savant Francesco, Fiat S.p.a. - Torino;

Seravalle Aldo, Trombetti G. e Figlio - Udine;

Zamparini geom. Bernardino, Concerie Cogolo S.p.a. - Zugliano (Udine);

Zuliani Guido, Safau S.p.a. - Udine;

Abrigo Luigi, 3M Italia S.p.a. - Ferrania (Savona);

Angeleri Carlo, Magrini Galileo S.p.a. - Savona;

Armosino Ugo, Selin S.p.a. - Genova;

Bailo per. ind. Carlo, Az. Autonoma F.S. - Genova;

Bastogi Luciano, Soc. Min. e Met. di Pertusola S.p.a. - Pertusola (La Spezia);

Benasso rag. Giovanni, Soc. Ital. Industria Zuccheri S.p.a. - Genova;

Benzi Pietro, Italsider S.p.a. - Genova;

Berton Gaetano, Fratelli Ferralasco S.n.c. - Genova;

Bosi Adriana, Andrea Merzario S.p.a. - Genova;

Bruzzo Armando, ditta Piccardo Ferdinando - Genova;

Burti Cesare, Elettrotecnica G. Pergolo & C. S.n.c. - Genova;

Castagnoli dott. Paolo, Italsider S.p.a. - Genova;

Cavo Rinaldo, Esso Italiana S.p.a. - Vado Ligure (Savona);

Consonno Luciano, Costruz. Mecc. Genovesi C.M.I. S.p.a. - Genova;

Donte Gemma, Ditta Piccardo & Savoré - Oneglia (Imperia);

Donzelli Antonio, Italsider S.p.a. - Genova;

Forte Angelo, Italsider S.p.a. - Genova;

Gavello dott. Mario, Tubi Ghisa S.p.a. - Genova;

Linati Arturo, Ditta Luigi Codevilla S.n.c. - Genova;

Lunganelli rag. Lapo, Italimpianti S.p.a. - Genova;

Marchetti Otello, Marconi italiana S.p.a. - Genova;

Morasso Adriano, Ansaldo S.p.a. - Genova;

Napolano Giovanni, Rifornimenti Finsider S.p.a. - Genova;

Novello Francesco, Montedison S.p.a. - S. Giuseppe di Cairo (Savona);

Origone Enrico, ditta Prefabbricati Foco-F.lli Bisio & C. S.n.c. - Genova;

Perazzo Emanuele, Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. - Sestri Levante (Genova);

Saviola Giuseppe, Industria italiana petroli S.p.a. - Genova;

Scaramuccia Nildo, Sangiorgio elettrodomestici S.p.a. - La Spezia;

Valobra Rosita, Costa Armatori S.p.a. - Genova;

Vincenzi per. ind. Plinio, Italimpianti S.p.a. - Genova;

Andreoli geom. Lauro, Comau S.p.a. - Modena;

Arniani Sante, Dodich costruzioni meccaniche - Ravenna;

Artusi Enore, Fidenza vetraria S.p.a. - Fidenza (Parma);

Bagni per. ind. Enrico, Lombardini S.p.a. - Reggio Emilia;

Benassi Dante, Fonderie Valdevit & Verganti S.n.c. - Modena;

Benetti Ruggero, Sima S.r.l. - Bologna;

Bergami Gustavo, ditta Giuseppe Menzani - Bologna;

Bernardi Alessandro, Impero S.p.a. - Piacenza;

Bertani Nello, Capolo S.p.a. - Montecchio Emilia (Reggio Emilia);

Bertolani Elis, Fiat trattori S.p.a. - Modena;

Bertuzzi Franco, Consorzio formaggio parmigiano reggiano - Modena;

Biavati Renato, Becucci Oreste S.r.l. - Bologna;

Bonazzi Elio, Cattabriga S.p.a. - Bologna;

Borghi Attilio, Onas S.n.c. - Bologna;

Boselli Giuseppe, Vettori Manghi & C. S.p.a. - Parma;

Botteghi Paolo, Sip S.p.a. - Rimini (Forlì);

Brunini Vittorio, Ducati meccanica S.p.a. - Bologna;

Bussolari Oreste, Carlo Pesci S.p.a. - Cento (Ferrara);

Casadio dott. Ezio, Cassa di risparmio - Ravenna;

Castagnetti Raffaele, Eridania zuccherifici nazionali S.p.a. - Bando d'Argenta (Ferrara);

Chiarabaglio Francesco, Comau S.p.a. - Modena;

Cioni Luigi, Sipe-Nobel S.p.a. - Spilamberto (Modena);

Comandini Arrigo, Industrie Zanussi S.p.a. - Forlì;

Davoli Franco, Super bronzine Aurora S.p.a. - Reggio Emilia;

Degli Esposti D. Lunati Armando, G.R. F.lli Centergross di Funo di Argelato (Bologna);

Del Sante Luciano, Simonazzi A. & L. S.p.a. - Parma;

Fanzini Renzo, az. ortofrutticola Campo Madonna - Piacenza;

Ferrari per. ind. Luigi, Enel - Milano;

Gabutti Filippo, Fiat auto S.p.a. - Bologna;

Ghibaudi Pietro, az agr. Caminata S. Sisto - Gragnano Trebbiense (Piacenza);

Ghillani Francesco, Vetreria Bormioli Rocco & Figlio S.p.a. - Parma;

Grana Erio, Off. Alfieri Maserati S.p.a. - Modena;

Incerti Elio, Reggiane off. mecc. italiane - Reggio Emilia;

Lelli rag. Sergio, Credito romagnolo S.p.a. - Bologna;

Malaguti Egisto, Oreste Biavati S.r.l. - Bologna;

Marcheselli Raffaele, Benfra S.p.a. - Modena;

Marchetti Angiolino, Ferrari S.p.a. - Maranello (Modena);

Marmiroli Giusto, Vetreria ing. L. Bormioli & C. S.p.a. - Parma;

Martini Giulio, Impr. costruz. ing. Pietro Giovannini - Lugo (Ravenna);

Mazza Antonio, Arsenale dell'Esercito - Piacenza;

Menozzi Cisberto, Bonifiche sarde S.p.a. - Arborea (Cagliari);

Mignani rag. Giovanni, Eridano S.p.a. - Bologna;

Montanari Renato, cav. Luigi Garagnani - Bologna;

Montanari Rolando, Radio cine forniture S.p.a. - Reggio Emilia;

Paganelli Sergio, Industrie Zanussi S.p.a. - Forlì;

Pezzani Gianfranco, Oreste Luciani S.p.a. - Parma;

Pierobon Riccardo, Nino Verlicchi & Figli S.p.a. - Zola Predosa (Bologna);

Pinotti Marina, Riunione adriatica sicurtà S.p.a. - Milano;

Poli Romualdo, Ing. A. Galliani S.p.a. - Bologna;

Raffaini Sereno, Fornace Laterizi Giavarini Vincenzo - S. Secondo Parmense (Parma);

Rolfini Desina, az. agr. Kasaletti - Pontelagoscuro (Ferrara);

Roncaglia Luigi, az. municipalizzata del comune - Modena;

Rossi Armando, E. Bortoletti S.p.a. - Forlì;

Rossi rag. Giovanni, Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Forlì;

Roversi Franco, Giani Panighi Zanotti S.p.a. - Bologna;

Rubbini Sergio, Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Bologna;

Savigni Sergio, Sa.Sib. S.p.a. - Bologna;

Sbuttoni Guido, S.p.a. Piacentina di perforazione J. Massarenti - Piacenza;

Selleri Giovanni, Società produttori sementi S.p.a. - Bologna;

Sirocchi Sergio, Robuschi & C. S.p.a. - Parma;

Strufaldi Giannina, Giuseppe Capi S.p.a. - Bologna;

Succi Adolfo, az. autonoma F.S. - Milano;

Tagliaferri Livio, Ind. cementi G. Rossi S.p.a. - Piacenza;

Tomassone Giacomo, Teleco S.r.l. - Castel Maggiore (Bologna);

Trazzi Cesarina, Bruno Cavalli S.n.c. - Bologna;

Ugolini Vittorio, Bologna Foot Ball Club S.p.a. - Bologna;
Vandelli rag. Ottavio, Banca Popolare di Modena Soc. Coop. r.l. - Modena;
Viganò Ermanno, Standa S.p.a. - Bologna;
Zanichelli dott. Giovanni, Ibm-Italia S.p.a. - Bologna;
Zattoni Renzo, 2ª Off. Centr. Ripar. Auto Aeronautica Militare - Forlì;
Zucchi Imes, Stab. Autoveicoli di Trasporto - Bologna;
Aiuti Sergio, Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a. - Pistoia;
Banchelli per. ind. Bruno, Terme di Montecatini S.p.a. - Montecatini Terme (Pistoia);
Biagini Silvano, Saint-Gobain Fabbrica Pisana S.p.a. - Pisa;
Biagioli Fortunato, « A.M.A.S. » S.r.l. - Firenze;
Bianchi rag. Mario, Cassa di Risparmio - Carrara (Massa Carrara);
Bitossi Ugo, Az. agr. Fattoria di Pozzolatico Impruneta (Firenze);
Bonechi Alfredo, Italsider S.p.a. - S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
Borri Mario, A.T.A.F. - Firenze;
Buzzichelli Lamberto, Muzzi S.p.a. - Firenze;
Campani Rolando, Tesi S.r.l. - Firenze;
Campolmi Vasco, F.E.I. Double S.a.s. - Firenze;
Cappelli Giuseppe, Zanussi Elettrodomestici S.p.a. - Firenze;
Carresi Corrado, Esso Italiana S.p.a. - Firenze;
Cesaroni rag. Gino, Terme di Chianciano S.p.a. - Chianciano Terme (Siena);
Cialdi Enzo, Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a. - Pistoia;
Corsinovi geom. Bruno, Officine Galilei S.p.a. - Firenze;
Corti Emilio, Fiat Auto S.p.a. - Firenze;
Costagliola Sergio, Cantiere Navale « L. Orlando » S.p.a. - Livorno;
D'Amato ing. Federico, A.T.A.F. - Firenze;
Del Cesta Enzo, Piaggio & C. S.p.a. - Pontedera (Pisa);
Di Beo Alberta, Laboratori Balducci S.p.a. - Pisa;
Domini Aldo, Decoritalia S.p.a. - Firenze;
Donnini Giuseppe, Testanera S.r.l. - Firenze;
Ferrini Renato, Casa Editrice Giunti Marzocco S.p.a. - Firenze;
Fossi Mauro, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Firenze;
Galeotti Renzo, Cucirini Cantoni Coats S.p.a. - Lucca;
Gelli dott. Mario, Sip S.p.a. - Firenze;
Giannessi Piero, Az. agr. Castagnolo - S. Piero a Grado di Pisa;
Giannini Sirio, Banca Toscana S.p.a. - Firenze;
Giovannelli Giuseppe, Casa Editrice Giunti Marzocco S.p.a. - Firenze;
Giumetti Faraone, Montedison S.p.a. - Carrara (Massa Carrara);
Giuntini Bruno, Fiat Auto S.p.a. - Firenze;
Giusti Vasco, Hotel Bastiani - Grosseto;
Granchi Sergio, Motofides S.p.a. - Livorno;
Gualtierotti Ernani, ditta « M.A.R.A. » - Firenze
Lucchesi Giuseppe, Sip S.p.a. - Lucca;
Macchiati Gabriello, I.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.a. - S. Sepolcro (Arezzo);
Marchetti Vittorio, Pirotecnica Mugnaioni S.n.c. - Firenze;
Marchini Vittoria, Sip S.p.a. - Massa Carrara;
Mariani Clara, Istituto Biologico Dessy S.p.a. - Firenze;
Mecacci rag. Rosindo, Az. Autonoma F.S. - Firenze;
Meini Lilia, I.R.E. Industrie Riunite Eurodomestici S.p.a. - Siena;
Melani Danilo, Industrie Riunite Panforte Siena S.p.a. - Siena;
Molendi dott. Gino, Sita S.p.a. - Firenze;
Moretti Alfredo, Zanussi Elettrodomestici S.p.a. - Firenze;
Mugellesi Renzo, Soc. Solvay & C.ie S.a. - Rosignano Solvay (Livorno);
Murziani Stelio, Solmine S.p.a. - Gavorrano (Grosseto);
Muzzi dott. Luigi, Banca Toscana S.p.a. - Firenze;
Nobili Florio, Montedison S.p.a. - Massa Carrara;
Paci Ezio, La Fondiaria S.p.a. - Firenze;
Palla Soriano, Motofides S.p.a. - Marina di Pisa;
Picchiotti Giorgio, Sip S.p.a. - Firenze;
Pinelli Vanna, Acciaierie di Piombino S.p.a. - Piombino (Livorno);
Prearo Antonio Mario, Montedison S.p.a. - Scarlino (Grosseto);
Razzini Liliana, Sip S.p.a. - Pisa;
Reali dott. Rino, Cassa di Risparmio di Firenze - Firenze;
Sisti Glauco, Dalmine S.p.a. - Piombino (Livorno);
Talenti Marchino, Cons. agrario Provinciale Soc. Coop. r.l. - Grosseto;
Vannucci Augusto, S. Bigagli & C. S.n.c. - Prato (Firenze);
Vannucci Enrico, Sip. S.p.a. - Siena;
Antognetti Erminia, Acraf S.p.a. - Ancona;
Bacchiani Bruno, Montedison S.p.a. - Pesaro;
Berti Alvaro, Cantieri Navali Riuniti S.p.a. - Ancona;
Carboni Giovanni, Montedison S.p.a. - Pesaro;
Carnevali Goffredo, Acraf S.p.a. - Ancona;
Cioppettini Giuseppe, Soc. Gestioni Industriali S.p.a. Civitanova Marche (Macerata);
Frausini Mariano, Cassa di Risparmio di Fano - Fano (Pesaro e Urbino);
Giacomucci Ulderico, Cantieri Navali Riuniti S.p.a. - Ancona;
Giannelli Rolando, Enel - Ancona;
Giussani Irene, Snia-Viscosa S.p.a. - Cesano Maderno (Milano);
Guerra Valentino, Banca Nazionale del Lavoro - Pesaro;
Izzi Concezio, Meletti-Siba S.p.a. - Ascoli Piceno;

Marucci Fabio, Enel - Ascoli Piceno;

Oliva Giovanni, Arsenale Marina Militare - Taranto;

Pizzicara Walter, Soc. Gestioni Industriali S.p.a. - Civitanova Marche (Macerata);

Principi Lido, Acraf S.p.a. - Ancona;

Sbarbati Pio, Sagaf S.p.a. - Ancona;

Scatizza Filippo, Poltrona Frau S.p.a. - Tolentino (Macerata);

Semplici Pietro, Marconi Marco & Antonio - Recanati (Macerata);

Stoppoloni Carlo, Cantieri Navali Riuniti S.p.a. - Ancona;

Trucchia Mario, Sip S.p.a. - Ancona;

Zaccagnini Goffredo, Az. autonoma F.S. - Pesaro;

Alpini Vannio, Terni S.p.a. - Terni;

Alunni rag. Renato, Sip S.p.a. - Perugia;

Antonelli Giuseppina, I.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.a. - Perugia;

Ascani Albino, Enel - Terni;

Carrai geom. Osvaldo, Terni S.p.a. - Terni;

Garzi per. ind. Stelvio, Enel - Perugia;

Grisanti per. ind. Mario, Terni S.p.a. - Terni;

Guercini Antonio, Poligrafico Buitoni S.p.a. - Perugia;

Latella per. ind. Giovanni, Moplefan S.p.a. - Terni;

Morbidini Giuseppe, Ferro & Legnami di P. Checcarelli & C. S.a.s. - Perugia;

Regno Carlo, Terni S.p.a. - Terni;

Sirà Alessandro, Poligrafico Buitoni S.p.a. - Perugia;

Tofone dott. Stelio, Terni S.p.a. - Terni;

Valori Raffaello, Cassa di Risparmio - Città di Castello (Perugia);

Acquaroli Marcello, Clasa Carburanti Lubrificanti Affini S.p.a. - Roma;

Begalli Augusto, Impresa Astaldi S.p.a. - Roma

Bergonzoli per. ind. Antonio, Industria Italiana Petroli S.p.a. - Roma;

Bramati Franco, S.A.S. Scandinavian Airlines System - Roma;

Brasini per. ind. Ettore, Galtrucco Lorenzo S.a.s. - Roma;

Bruggi Giacomo, Az. agricola Fiamingo - Cisterna (Latina);

Bruno Giuseppe, Snia-Viscosa S.p.a. - Colleferro (Roma);

Caldarola Marcello, Azienda agricola Cartoni - Roma;

Camilli Gaspare, Fiat S.p.a. - Roma;

Canti per. ind. Mario, Sip S.p.a. - Roma;

Capriotti Andrea, Raffineria di Roma S.p.a. - Roma;

Cerulli Alvaro, Romana Gas - Roma;

Ciro Osvaldo, Costruzioni Meccaniche Bernardini CMB S.p.a. - Roma;

Cirrincione rag. Antonino, Fiat S.p.a. - Roma;

Citterico geom. Renzo, Esso Italiana S.p.a. - Roma

Conti Renato, Snia-Viscosa S.p.a. - Colleferro - (Roma);

De Angelis Placido, I.B.M. Italia S.p.a. - Roma;

De Felicibus Alberto, Snia-Viscosa S.p.a. - Rieti;

De Marchi avv. Giorgio, Banca Nazionale del Lavoro - Roma;

De Marinis Anna Maria, Sip S.p.a. - Roma;

Derba Carlo, Unicem S.p.a. - Guidonia (Roma);

Di Benedetto Fernando, Industrie Pirelli S.p.a. - Roma;

Di Clemente Sesto, Fiat S.p.a. - Roma;

Droghini Giovanni Battista, Pietro Sciarra S.p.a. - Roma;

Ercoli Averardo, Atac - Roma;

Favalli Marcella, Finsider S.p.a. - Roma;

Fierli Walter, Pietro Sciarra S.p.a. - Roma;

Fiorà Francesco, Stabilimento Militare Materiale delle Trasmissioni - Roma;

Fonzi Silvestro, Fiaschetteria « Beltrame » - Roma;

Gabriele Damocle, Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.a. - Isola del Liri (Frosinone);

Gallinelli per. ind. Valerio, Angelini Francesco S.p.a. - Roma;

Giarrizzo Armando, Birra Peroni S.p.a. - Roma;

Giubilei dott. Gino, Ina - Roma;

Grandi Edelvais, Fiat S.p.a. - Roma;

Greco Camillo, Cartiera Angelo Mancini S.p.a. - Isola del Liri (Frosinone);

Iezzi Giovanni, Le Grand Hotel - Roma;

Laurenti Fausto, Banco di Santo Spirito S.p.a. - Roma;

Liscaio Mario, Ondulit Italiana S.r.l. - Roma;

Lucia Pietro, Stabilimento Militare Materiale delle Trasmissioni - Roma;

Luconi per. ind. Renato, Enel - Roma;

Mantovano Michele, Fatme S.p.a. - Roma;

Marani Ivano, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;

Marchetti dott. Raoul, Feder. Italiana Consorzi Agrari Soc. Coop. r.l. - Roma;

Mari Giuliano, Enel - Roma;

Marinelli rag. Giovan Angelo, Henmed Birra Splugen S.p.a. - Ceccano (Frosinone);

Memmi Donato, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;

Miani Angelo, Davide Campari S.p.a. - Roma;

Moavero dott. Achille, Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Roma;

Onofri dott. Ezio, Consorzio agrario Prov. di Viterbo Soc. Coop. r.l. - Viterbo;

Palazzolo dott. Salvatore, Banco di Santo Spirito S.p.a. - Roma;

Palladino Carmelo, Feltrificio sul Liri S.p.a. - Isola del Liri (Frosinone);

Pellegrini Giovanni Battista - Az. autonoma F.S. - Roma;

Perrupato-Scè Antonio, F.lli Borra S.p.a. - Roma;

Picca dott. Lamberto, Ina - Roma;

Pietropaoli Enrico, Immobiliare Rione Trevi - Roma;

Piselli Mario, Istituto Romano Beni Stabili S.p.a. - Roma;

Riccardi per. ind. Roberto, Terni S.p.a. - Terni;

Ricci Laura, Interfood S.a.s. - Roma;
Riccucci Enrico, Officina Motorizzazione C. C. - Roma;
Rosati Marcello, O.M.I. Ottica Meccanica Italiana S.p.a. - Roma;
Rosati ing. Sergio, Acea - Roma;
Sallusti Salvatore, Amministrazione Aeronautica - Ciampino (Roma);
Samori Anna, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Roma;
Santarelli Angelo, Alitalia S.p.a. - Roma;
Santarelli Zavia, Snia-Viscosa S.p.a. - Rieti;
Scabini Giampietro, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Roma;
Silvestrini Benito, Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Roma;
Simonelli dott. Metello, Banca Nazionale del Lavoro - Roma;
Simonetti Rinaldo, Alitalia S.p.a. - Roma;
Taburchi Dino, Clasa Carburanti Lubrificanti Affini S.p.a. - Roma;
Taglienti Giovanni, Cartiera Angelo Mancini S.r.l. Isola del Liri (Frosinone);
Tersigni Silvio, Cisa Cartotecnica Industriale S.r.l. - Isola del Liri (Frosinone);
Tommasino Francesco, Enel - Napoli;
Valenti Sergio, Fiat S.p.a. - Roma;
Vantaggio Mario, Ina - Roma;
Veneto Vito, Fatme S.p.a. - Roma;
Antiga ing. Cesare, Cogefar S.p.a. - Assergi (L'Aquila);
Bracciale Gigetto, Cartiere Italiane Riunite S.p.a. - Chieti;
Cigna Giuseppe, Magneti Marelli S.p.a. - San Salvo (Chieti);
Colaianni Giovanni, Sip S.p.a. - L'Aquila;
D'Andrea per. ind. Vinicio, Enel - L'Aquila;
De Angelis Antonio, Montedison S.p.a. - Bussi sul Tirino (Pescara);
Della Rovere Nicola, Cogefar S.p.a. - Isola del Gran Sasso (Teramo);
Di Domenico Michele, Enel - Pescara;
Floris Serafino, Industriale Camuzzi S.p.a. - Pescara;
Grimaldi Marcello, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - Boschetto (L'Aquila);
Mancini Aldo, Cartiere Italiane Riunite S.p.a. - Chieti;
Ricci dott. Vittorio, Sip S.p.a. - Teramo;
Sabatini Sante, Ditta Erminio Orsini - Giulianova (Teramo);
Setta Alessandro, Montedison S.p.a. - Bussi sul Tirino (Pescara);
Sguazzero Renato, ADS Acciaierie del Sud S.p.a. - Giulianova (Teramo);
Valente per. ind. Pietro, Soc. Ital. Telecomunicazioni Siemens S.p.a. - L'Aquila;
Motta Michele, Fiat Auto S.p.a. - Termoli (Campobasso);
Sica Gerardo, Molino e Pastificio Guacci S.n.c. dei F.lli Pallante - Campobasso;
Venditti Pasquale, Cassa Rurale ed Artigiana - Gambatesa (Campobasso);
Accetta Giovanni, Soc. Esercizio Bacini Napoletani S.p.a. - Napoli;
Acunzo Mario, Cantieri Metallurgici Italiani S.p.a. - Napoli;
Addeo Armando, Fabbr. Intercons. Concimi e Prodotti Chimici della Campania S.p.a. - Napoli;
Aiossa Massimo, Enel - Napoli;
Apuzzo Aniello, Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Bada Giovanni, Fondedile S.p.a. - Napoli;
Barbieri Sergio, Fiat S.p.a. - Napoli;
Beato dott. Vincenzo, Fmi-Mecfond S.p.a. - Napoli;
Benatti Camillo, Esso Italiana S.p.a. - Napoli;
Blasi Giuseppe, Enel - Napoli;
Bonomolo dott. Marcello, Tirrenia Navigazione S.p.a. - Napoli;
Calzolaro Cosimo, Pastificio Pezzullo S.p.a. - Eboli (Salerno);
Capria Ermelinda, Sip S.p.a. - Napoli;
Capuano Armando, A.T.A.N. - Napoli;
Caputo Amedeo, Comp. Portuale V. Rocco - Torre Annunziata (Napoli);
Casola Antonino, Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Cataldo Mario, Pastificio Pezzullo S.p.a. - Eboli (Salerno);
Ciccarone Francesco, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. - Napoli;
Cirella dott. Pasquale, Texaco S.p.a. - Napoli;
Cirillo Raffaele, Deriver S.p.a. - Napoli;
Delle Donne Adalin, Enel - Napoli;
De Maria Raffaele, Soc. Trezza S.p.a. - Verona;
De Micco Vincenzo, Arsenale Esercito - Napoli;
De Santis Tullio, Enel - Napoli;
Donnarumma Franco, Italsider S.p.a. - Napoli;
Donnarumma Vincenzo, AVIS S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Galiani avv. Antonio, Sip S.p.a. - Napoli;
Gammella Gaetano, Alfa Romeo S.p.a. - Pomigliano d'Arco (Napoli);
Giacalone Enzo, Mobil Oil Italiana S.p.a. - Napoli;
Giannclavigna Salvatore, Italsider S.p.a. - Bagnoli (Napoli);
Grasso per. ind. Giuseppe, Alfa Romeo S.p.a. - Pomigliano d'Arco (Napoli);
Iammarino Alberto, Corderia M.M. - Castellammare di Stabia (Napoli);
Lamboglia Alfonso, Ciga - Hotel Excelsior S.p.a. - Napoli;
Lanzetti Giuseppe, Sip S.p.a. - Napoli;
Lignano per. ind. Ferdinando, Enel - Napoli;
Lorenzi Vinicio, Ind. Politecnica Meridionale S.p.a. - Napoli;
Maietta Salvatore, Alfa Romeo S.p.a. - Pomigliano d'Arco (Napoli);
Manna Raffaele, Sip S.p.a. - Napoli;

Mele Giuseppe, Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Fratte (Salerno);

Mendola Giuseppe, Mobil Oil Italiana S.p.a. - Napoli;

Oliviero Claudio, Miniere di Zolfo Di Marzo S.p.a. - Tufo (Avellino);

Pacillo Maria, Industria Dolciaria Alberti S.p.a. - Benevento;

Palermo Nazzareno, Italsider S.p.a. - Napoli;

Paradiso Guglielmo, A.T.A.N. - Napoli;

Parlato Gennaro, Standa Vendite S.p.a. - Napoli;

Pastore ing. Gennaro, Enel - Napoli;

Pepe Gennaro, Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. - Fratte (Salerno);

Picone Elio, Selenia S.p.a. - Fusaro (Napoli);

Rescigno ing. Carlo, « S.E.P.S.A. » S.p.a. - Napoli;

Romano dott. Guglielmo, Fmi-Mecfond S.p.a. - Napoli;

Romeo per. ind. Antonino, Az. Autonoma F.S. - Napoli;

Rosolia Carmelina, Cartoleria M. Lattes - Napoli;

Samarelli Carlo, Mobil Oil Italiana S.p.a. - Napoli;

Santamaria Antonio, Alleanza Assicurazioni S.p.a. - Napoli;

Schiattarella Antonio, A.T.A.N. - Napoli;

Scotti Gaetano, Odino-Valperga Italeuropa S.p.a. - Napoli;

Senna Adele, Ciba-Geigy S.p.a. - Napoli;

Smaldone Mario, Manifatture Cotonerie Meridionali S.p.a. - Fratte (Salerno);

Squitieri Angelo, Az. Autonoma F.S. - Napoli;

Spera Vincenzo, Atacs - Salerno;

Stancapiano Aurelio, A.T.A.N. - Napoli;

Suozzo Alberto, Enel - Napoli;

Terracciano Orazio, Aeritalia S.p.a. - Napoli;

Tescione Dante, Italtrafo - S.p.a. - Napoli;

Testa Pasquale, Deriver S.p.a. - Torre Annunziata (Napoli);

Teta Giovanni, « S.E.P.S.A. » S.p.a. - Napoli;

Trifoni Argo, Federconsorzi Soc. Coop. r.l. - Napoli;

Viola Luigi, Soc. Esercizio Bacini Napoletani S.p.a. - Napoli;

Zottoli Vincenzo, Pastificio Pezzullo S.p.a. - Eboli (Salerno);

Zullo Antonio, Italcantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);

Andrisani Francesco, Direzione Commissariato M.M. - Taranto;

Angelini per. ind. Antonio, Direzione del Munizionamento M.M. - Taranto;

Armenise Giuseppe, Stanic Industria Petrolifera S.p.a. - Bari;

Barone Alessandro, Altecna S.p.a. - Modugno (Bari);

Barruffa Domenico, Italsider S.p.a. - Taranto;

Berardi Rocco, Fiat S.p.a. - Bari;

Bitetto rag. Giacomo, Montedison S.p.a. - Bari;

Calabrese Vito, Italsider S.p.a. - Taranto;

Candellone Paolo, Fiat Allis S.p.a. - Lecce;

Capraro Dante, Montedison S.p.a. - Bari;

Colavito Arturo, Italsider S.p.a. - Taranto;

Colucci Giovanni, « S.A.G.E. » S.p.a. - Bari;

Console Addolorata, Tessitura Meccanica Michele Mummolo - Putignano (Bari);

Conte Nicola, Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;

De Pasquale Otello, Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;

D'Errico Michele, Sita S.p.a. - Bari;

Di Giulio Donato, Az. Autonoma F.S. - Bari;

Esposito Eugenio, Montedison S.p.a. - Brindisi;

Faita Nicola, Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;

Frigiola Francesco, Arsenale M.M. - Taranto;

Garofalo Gennaro, Stabilimenti Navali S.p.a. - Taranto;

Giannini Giuseppe, Sip S.p.a. - Bari;

Giusti Maria, Fiat S.p.a. - Bari;

Giustiniani-Savino dott. Alfonso, Ind. Italiana Petroli S.p.a. - Bari;

Graniglia Antonio, Italsider S.p.a. - Taranto;

Jacobone Leonardo, Cons. Agr. Interprovinciale di Bari e Brindisi Soc. Coop. r.l. - Bari;

Laratro Antonio, Cinema Ariston - Foggia;

La Volpe rag. Mario, Enel - Bari;

Lepore Michele, Birra Peroni S.p.a. - Bari;

Loprieno Pasquale, Ferrovia del Sud-Est S.p.a. - Lecce;

Mancini dott. Domenico, Gruppo Lepetit S.p.a. - Molfetta (Bari);

Marconi Cosimo, « S.T.A.N.I.C. » S.p.a. - Bari;

Marroccoli Gicomo, Sielte S.p.a. - Bari;

Mele Francesco, Ditta Santagostino - Bari;

Montefiore Adolfo, Sip S.p.a. - Lecce;

Nuzzo Tarquinio, Ferrovia del Sud-Est S.p.a. Lecce;

Orlando Italo, Industria Aeronautica Meridionale S.p.a. - Brindisi;

Palumbo Mario, Industria Aeronautica Meridionale S.p.a. - Brindisi;

Panebianco Francesco, 16° Gruppo Genio Campale A.M. - Bari;

Panzuti Vincenzo, Banca Commerciale Italiana - Brindisi;

Papa Luigi, Favia S.p.a. - Bari;

Paradiso Vincenzo, Az. Autonoma F.S. - Bari;

Petrucci Silvio, Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.a. - Barletta (Bari);

Petruzzelli Giuseppe, Sita S.p.a. - Matera;

Pirro avv. Pasquale, Cons. Agr. Interprovinciale di Bari e Brindisi Soc. Coop. r.l. - Bari;

Pirrotti Luigi, Montedison S.p.a. - Brindisi;

Rivizzigno Ignazio, Industria Aeronautica Meridionale S.p.a. - Brindisi;

Romaniello dott. Fernando, Az. Autonoma F.S. - Bari;

Russo Guido, Montedison S.p.a. - Brindisi;

Saltarelli Giuseppe, Michelin Italiana S.p.a. - Bari;

Salvatore Vincenzo, Az. Autonoma F.S. - Bari;

Sardella Cosimo, Cementerie delle Puglie S.p.a. - Monopoli (Bari);
Scarascia Cipriano Salvatore, Ferrovia del Sud-Est S.p.a. - Bari;
Toccafondi rag. Aldo, « S.I.P.C.O. » S.p.a. - Barletta (Bari);
Tortorella Francesco, Cantieri Navali S.p.a. - Taranto;
Triggiani Antonio, Enel - Bari;
Zucaro Giuseppe, Acciaierie e Ferriere Pugliesi S.p.a. - Giovinazzo (Bari);
Barbato ing. Custode, Enel - Potenza;
Boezio Giovanni Battista, Az. Autonoma F.S. - Potenza;
Bruno Domenico, Sita S.p.a. - Matera;
Deoregi Egidio, Az. Agricola « S. Chiara » - Ferrandina (Matera);
Macchia per. ind. Vito, Enel - Matera;
Montanaro Vito, Sita S.p.a. - Potenza;
Napodano Sabato, Enel - Potenza;
Albano rag. Antonino, Credito Popolare Calabrese Soc. Coop. r.l. - Reggio Calabria;
Augimeri dott. Guido, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
Barreca Giuseppe, Mauro Demetrio & Figli S.n.c. - Reggio Calabria;
Bruzzano dott. Bruno, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
Cambareri Domenico, Az. Agr. Carolina Roscigno & Figli - Gioia Tauro (Reggio Calabria);
Carbone Italo, Nuovo Pastificio S. Antonio - Cosenza;
Carvello Luigi, Soc. Min. e Metallurgica di Pertusola S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Condò Rosario, Ferrovie Calabro-Lucane - Gioia Tauro (Reggio Calabria);
Conti Giacomino, Fiat S.p.a. - Reggio Calabria;
Curcio Antonio, Az. Agr. dott. Alfonso De Santis - Spezzano della Sila (Cosenza);
Fedele Francesco, Ditta rag. Nusdeo Salvatore concess. Fiat - Vibo Valentia (Catanzaro);
Gervasi dott. Giovanni, Cassa Rurale ed Artigiana di Cosenza Soc. Coop. r.l. - Cosenza;
Gigliotti Vincenzo, Impr. Angelo Farsura S.p.a. - Milano;
Iacopino Oreste, Az. Autonoma F.S. - Reggio Calabria;
Nicita Luigi, Catello Materazzi S.r.l. - Siderno Marina (Reggio Calabria);
Nitti dott. Francesco Saverio, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
Parentela Vitaliano, Impresa Cinema Riuniti Italia Masciari - Catanzaro;
Piane dott. Franco, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Catanzaro;
Plastina dott. Corrado, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
Porco Alfredo, Nuovo Pastificio S. Antonio di Biagio Lecce - Cosenza;
Pugliese per. ind. Aldo, Enel - Catanzaro;
Riolo Mario, Montedison S.p.a. - Crotone (Catanzaro);
Sorace Vincenzo, Az. Agr. Eredi Marchese avv. Marino Rodinò di Miglione - Melicucco (Reggio Calabria);
Sorrentino Ada, Sip S.p.a. - Catanzaro;
Toscano Gaetano, Az. Autonoma F.S. - Reggio Calabria;
Villecco geom. Italo, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza;
Anello Francesco, Enel - Palermo;
Anguilla Gerardo, Central Bar di F. Vella - Ribera (Agrigento);
Barisone Luciano, Montedison S.p.a. - Priolo (Siracusa);
Bertolo Francesco, Enel - Catania;
Brocco Bartolomeo, Chimica Arenella S.p.a. - Palermo;
Calderone Carmelo, Enel - Palermo;
Capizzi Lucia, S/A Spatafora S.p.a. - Palermo;
Capone Giacinto, Sezione Arsenale Marina Militare - Messina;
Carbonaro Raffaele, Ditta Licalzi Angelo - Comiso (Ragusa);
Cardì Giuseppe, Ditta Caflisch S.a.s. - Catania;
Casalvecchio Giacomo, Cavarzere Produzioni Industriali S.p.a. - Palermo;
Cirà Giuseppe, Enel - Palermo;
De Fonzo rag. Francesco, Cons. Agr. Provinciale di Caltanissetta Soc. Coop. r.l. - Caltanissetta;
Dell'Oglio Giuseppe, Ditta F.lli Gulì di Giuseppe - Palermo;
Domeniconi avv. Cesare, Enel - Palermo;
Farina Michele, Cantieri Navali Riuniti S.p.a. - Palermo;
Ferlazzo Luigia, Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. Coop. r.l. - Palermo;
Fileti dott.ssa Maria Letizia, Tirrenia Navigazione S.p.a. - Palermo;
Fiore Assuntina, Sip S.p.a. - Siracusa;
Francese Cirino, Enel - Catania;
Fruciano Domenico, Sezione di Commissariato M. M. - Augusta (Siracusa);
Gemelli Giuseppe, Enel - Palermo;
Genovese Vincenzo, Cavarzere Produzioni Industriali S.p.a. - Palermo;
Giovannini Armando, Enel - Palermo;
Guastella Mario, Anic S.p.a. - Ragusa;
Jaci Giulio Ugo, Azienda Trasporti Municipalizzata - Messina;
Indelicato Francesco, Enel - Agrigento;
La Porta Giovanni, Cine-Teatro La Licata - Ragusa;
Leto Francesco, Amat - Palermo;
Liotti Antonino, Industria Italiana Petroli S.p.a. - Palermo;
Lizzio rag. Isidoro, Banca del Sud S.p.a. - Messina;
Maggio Antonino, Banca Agraria di Marsala S.p.a. - Marsala (Trapani);
Maggio Vincenzo, Enel - Valguarnera (Enna);
Mari Rosalia, Ditta Giuseppe Gulì fu Vincenzo S.p.a. - Palermo;
Marino Caterina, Azienda Municipalizzata Acquedotto - Palermo;

Mendola Sebastiano, Sezione Staccata di Marinarsen Messina - Augusta (Siracusa);
Messina Carmelo, Azienda Acquedotto Municipale - Catania;
Messina Mauro, Etna Trasporti S.p.a. - Catania;
Miano Paolo, Sezione Arsenale Marina Militare - Messina;
Morana Giuseppe, Tirrenia Navigazione S.p.a. - Palermo;
Nocifora Salvatore, Sip S.p.a. - Palermo;
Occhipinti Rosina, Ditta Vincenzo Criscione & Figli - Ragusa;
Papa Girolama, Etna Trasporti S.p.a. - Catania;
Parisi Pietro, Ditta C. Caflisch di G.B. - Palermo;
Pepe Ippolito, Ditta Mistretta Specchi S.p.a. - Palermo;
Petagna rag. Lucio, Banca del Sud S.p.a. - Messina;
Pettonati Francesco, Ditta Spatafora S.p.a. - Palermo;
Pileri Vincenzo, Amat - Palermo;
Porpiglia Giuseppe, 11ª Direzione Artiglieria - Messina;
Romeo Giovanna, Ditta Giuseppe Gulì fu Vincenzo S.p.a. - Palermo;
Sabbatini Romolo, Consorzio Agrario Interprovinciale - Catania;
Salvo Giuseppe, Ente Minerario Siciliano - Agrigento;
Scalisi rag. Emilio, Banca del Sud S.p.a. - Messina;
Scannavino Salvatore, Anic S.p.a. - Ragusa;
Schiavone rag. Concetto, Montedison S.p.a. - Priolo (Siracusa);
Seccia Gioacchino, Enel - Termini Imerese (Palermo);
Sorrentino Gaspare, Amat - Palermo;
Strazzulla Giuseppe, Sip S.p.a. - Catania;
Trovato dott. Salvatore, Banco di Sicilia - Augusta (Siracusa);
Zanardi Velia, Industria Buitoni Perugina S.p.a. - Palermo;
Agus Salvatore, Arst Azienda Regionale Sarda Trasporti - Cagliari;
Cadau Virgilio, Enel - Cagliari;
Carta Giuseppe, SI.SCA Costruzioni S.n.c. - Cagliari;
Cossu Salvatore, Banco di Sardegna - Sassari;
Garau Maurizio, Fiat S.p.a. - Cagliari;
Lucamante per. ind. Natale, Saras Raffinerie Sarde S.p.a. - Sarroch (Cagliari);
Massa Giovanni, Arst Azienda Regionale Sarda Trasporti - Cagliari;
Melis Giuseppa, Ferrovie Complementari della Sardegna - Cagliari;
Mereu Gino, Enel - Cagliari;
Pilia Luigi, Ferrovie Complementari della Sardegna - Cagliari;
Pitzalis Antonia, Maurichi e Gatti S.n.c. - Cagliari;
Puddu Francesco, ditta Ottolini Angelo S.a.s., concessionaria Renault - Cagliari;
Sanna Giuseppe, Enel - Cagliari;
Sanna rag. Orazio Enel - Cagliari;
Sassu Pier Giorgio, GE.CO.PRE. S.p.a. - Cagliari;
Spinelli Giovanni, Arst - Azienda Regionale Sarda Trasporti - Sassari;
Tironi rag. Giovannibattista, Enel - Cagliari;
Uzzau rag. Vittore, Banco di Sardegna - Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1980

PERTINI

FOSCHI

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Rendiconto generale delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1979 del « Fondo di rotazione » istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo Sociale Europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione sopra indicato;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1979, con il quale è stato approvato, per l'esercizio finanziario 1979, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo di rotazione » istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1979, con il quale ha approvato alcune variazioni al menzionato stato di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo di rotazione » per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo di rotazione » citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'

CAPITOLI		CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979					
		Somme					
			Accertate				
			Riscosse				
Numero	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $=f+g+h$	Maggiori o minori entrate
a b c	d (Rapporti fra le colonne)	e $=i \pm k$	f $=r-m$	g $=s-n$	h $=t-o$	i $=r+s+t-p$	k $=i-e$
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	*per memoria*	—	—	—	—	—
	Totale categoria 04 . . .	—	—	—	—	—	—
	Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	—	—	—	—	—	—
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
	Sottocategoria I. — Contributo dello Stato						
5102	Dotazione straordinaria a carico del bilancio dello Stato (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	100.000.000.000	100.000.000.000	—	—	100.000.000.000	—
	Totale sottocategoria I . . .	100.000.000.000	100.000.000.000	—	—	100.000.000.000	—
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici						
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	(*a*) 74.400.000.000	55.800.000.000	—	18.600.000.000	74.400.000.000	—
	Totale sottocategoria II . . .	74.400.000.000	55.800.000.000	—	18.600.000.000	74.000.000.000	—
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5231	Rimborso da parte della Comunità europea (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*	—	—	—	—	—
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5233	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
	Totale categoria 11 . . .	174.400.000.000	155.800.000.000	—	18.600.000.000	174.400.000.000	—
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .	—	—	—	—	—	—
	Totale generale delle entrate . . .	174.400.000.000	155.800.000.000	—	18.600.000.000	174.400.000.000	—

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1979.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

PROSPETTO *A*

PARTE I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 19...	
Al 1° luglio 19.. Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 19..-19..	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r*+*s*+*t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'

CAPITOLI		CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1979				
		Somme				
			Accertate			
Numero	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Colonne $f + g$	Economie o maggiori spese
a b c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$	i $= h - e$
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*					
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	(a) 25.000.000	—	—	—	— 25.000.000
	Totale categoria 04 . . .	25.000.000	—	—	—	— 25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*					
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione	—	—	—	—	—
1092	Rimborso a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, delle disponibilità finanziarie risultanti al termine di ogni biennio, a decorrere dal 31 dicembre 1980 (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	—	—	—	—	—
1093	Fondo di riserva	—	—	—	—	—
	Totale categoria 09 . . .	—	—	—	—	—
	Totale titolo I. — Spese correnti . . .	—	—	—	—	—
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*					
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 24 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	(b) 174.375.000.000	—	50.000.000.000	50.000.000.000	— 124.375.000.000
	Totale categoria 12 . . .	174.375.000.000	—	50.000.000.000	50.000.000.000	— 124.375.000.000
	Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .	174.375.000.000	—	50.000.000.000	50.000.000.000	— 124.375.000.000
6500	Avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	—	124.400.000.000	—	124.400.000.000	+ 124.400.000.000
	Totale a pareggio . . .	174.400.000.000	124.400.000.000	50.000.000.000	174.400.000.000	—

(a) Assegnate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1979.
(b) Comprese L. 74.375.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 ottobre 1979.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

PROSPETTO *B*

PARTE II - *SPESA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 19...
Al 1° luglio 19.. Colonna *q* del conto consuntivo 19..-19..	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali		
k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Riasol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da g 120 e da g 240, a nome della ditta Laboratorio F.C.R. - Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca numero 6121/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 febbraio 1959, col quale venne registrata al n. 14820 la specialità medicinale denominata « Riasol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da g 120 e da g 240, a nome della ditta Laboratorio F.C.R. - Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, Galleria S. Maria, 1 (già in via Aschieri, 1), codice fiscale n. 00145920351, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 settembre 1978, ha espresso parere favorevole alla revoca dei prodotti contenenti derivati mercuriali come principi attivi destinati ad uso topico in quanto il loro impiego è, in genere, di lunga durata;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene derivato mercuriale e, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 2 maggio 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Riasol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da g 120 e da g 240, registrata al n. 14820 in data 20 febbraio 1959, a nome della ditta Laboratorio F.C.R. - Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, Galleria S. Maria, 1, codice fiscale n. 00145920351.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Azojodina », nella confezione 10 fiale × 2 cc e della relativa categoria « Azojodina con vit. B1 », nella confezione 10 fiale × 2 cc, della ditta Laboratorio farmacologico Pennino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 6114/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 8 giugno 1949 e 26 marzo 1952, con i quali venne registrata ai numeri 2097 e 2097/A la specialità medicinale denominata « Azojodina », nella confezione 10 fiale × 2 cc e la relativa categoria « Azojodina con vit. B1 », nella confezione 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio farmacologico Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Azojodina », nella confezione 10 fiale × 2 cc e della relativa categoria « Azojodina con vit. B1 », nella confezione 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2097 e 2097/A in data 8 giugno 1949 e 26 marzo 1952, a nome della ditta Laboratorio farmacologico Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6892)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Micro-Calcio », nelle preparazioni sciroppo flacone × 300 cc e fiale 5 × 2 cc e 10 × 2 cc, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6123/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 marzo 1958, 12 gennaio 1960 e 23 novembre 1960, con i quali venne registrata la specialità medicinale « Micro-Calcio » ai numeri 13629 e 13629/A, rispettivamente nelle preparazioni sciroppo flacone × 300 cc e fiale 5 × 2 cc e

10 × 2 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, con la quale la ditta Albi terapeutici ha ceduto la proprietà e il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*A;*

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Micro-Calcio », registrata con i provvedimenti in data 10 marzo 1958, 12 gennaio 1960 e 23 novembre 1960 ai numeri 13629 e 13629/A, nelle preparazioni sciroppo flacone × 300 cc e fiale 5 × 2 cc, e 10 ×2 cc, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*A*.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6962)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7788)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre.Sint S.r.l., in Casoria, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pre.Sint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 dicembre 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre.Sint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, relativo alla costituzione dell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. ente di diritto pubblico, con sede in Roma, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, con il quale è stato nominato, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, il presidente dell'Istituto mobiliare italiano;

Visto lo statuto dell'I.M.I. ed, in particolare, l'art. 13 che prevede la corresponsione di un emolumento ai componenti il consiglio di amministrazione;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'istituto di credito in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano è determinata come segue dal 31 gennaio 1980:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'istituto sia presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 95 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hermanas, in Bitonto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hermanas di Bitonto (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Hermanas di Bitonto (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7795)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco (Milano);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 10 ottobre 1978, 31 gennaio 1979 e 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 29 aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni

che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco (Milano), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7793)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam - Confezioni S.r.l., con sede in Firmignano e stabilimenti a Calcinelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigam - Confezioni S.r.l., con sede in Firmignano (Pesaro) e stabilimenti a Calcinelli (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1979, 29 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 maggio 1979 al 3 maggio 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam - Confezioni S.r.l., con sede in Firmignano (Pesaro) e stabilimenti a Calcinelli (Pesaro), è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7790)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968. n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 luglio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1980, 13 marzo 1980, 31 maggio 1980 e 2 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7791)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina, in Fratterosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7792)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979, 24 novembre 1979, 26 novembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 3 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino, è prolungata al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7786)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 12 aprile 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7789)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater, in Macchia di Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 9 gennaio 1979, 10 gennaio 1979 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7787)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 4 gennaio 1980, 5 gennaio 1980, 25 marzo 1980 e 26 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7785)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine Fashion, in Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Frine Fashion di Pontinia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine Fashion di Pontinia (Latina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1979 al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7778)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 3 aprile 1979, 9 ottobre 1979, 9 gennaio 1980, 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1979 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7784)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1979, 24 maggio 1979, 25 maggio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 19 marzo 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7782)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978, 1° luglio 1979, 15 novembre 1979, 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7780)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l., in Macchia di Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vita la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Penelope S.r.l., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATRONE

(7783)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ime di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 12 febbraio 1980 e 15 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 24 febbraio 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime di Pomezia (Roma), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7777)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978, 16 gennaio 1979, 12 aprile 1979, 7 luglio 1979, 22 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 1° giugno 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 dicembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7775)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1979 al 4 maggio 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7779)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 giugno 1979;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella zona citata la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7776)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 28 aprile 1979, 25 settembre 1979, 18 dicembre 1979, 19 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi;

Il CIPI, con delibera dell'11 luglio 1980, ha accertato la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri 9 mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per il lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 28 aprile 1979, 25 settembre 1979, 18 dicembre 1979, 19 dicembre 1979 e 4 agosto 1980 per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi;

Il CIPI, con delibera dell'11 luglio 1980, ha accertato la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri 9 mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica-Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7797)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari, in Anitrella di Monte S. Giovanni Campano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari, in Anitrella di Monte S. Giovanni Campano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7799)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Credito industriale sardo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare, la quale, tra l'altro, ha istituito il Credito industriale sardo (CIS), ente di diritto pubblico con sede a Cagliari;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 1980 con il quale è stato nominato il presidente dell'istituto in questione;

Visto l'art. 13 dello statuto del CIS che prevede la corresponsione di un emolumento, tra gli altri, al presidente medesimo;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre, pertanto, procedere per il presidente del CIS alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'istituto stesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Credito industriale sardo - CIS, è determinata come segue dalla data di nomina:

compenso annuo lordo: lire 30 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

antenne e propagazione;
tecnica ed economia dei trasporti.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituzioni di fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica bancaria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7953)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, in Pagani, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 agosto 1980, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Gatto & Porpora, società per azioni con sede in Pagani (Salerno), in amministrazione straordinaria, l'avv. Cesare Pasca è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7956)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, di seconda categoria, in Catania, in amministrazione straordinaria.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana, in data 25 luglio 1980, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, di seconda categoria, con sede in Catania e sottopone lo stesso ad amministrazione straordinaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria della menzionata banca ai sensi dell'art 58 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Il dott. Cesare De Blasi, nato a Partanna (Trapani) il 25 dicembre 1929, è nominato commissario straordinario e i signori avv. Giuseppe Agnello, nato a Palagonia (Catania) il 14 maggio 1931, avv. Vincenza Caruso, nata a Catania il 27 aprile 1933, e avv. Salvatore Furia, nato ad Agira (Enna) il 30 giugno 1930, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, di seconda categoria, con sede in Catania, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(7685)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l.

Con deliberazione 30 luglio 1980, n. 2895, la giunta regionale ha prorogato per un ulteriore anno, fino al 1° agosto 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il mandato della gestione commissariale conferito al dott. Saule Caporale, commercialista in Udine, in ordine alla Cantina sociale di Latisana - Soc. coop. a r.l., costituita il 30 giugno 1929 per rogito del notaio Leonardi dott. Agostino di Latisana.

(7904)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Jovencan

Con deliberazione della giunta regionale 18 luglio 1980, n. 3749, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Jovencan, adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1976, n. 88.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(7905)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bard

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1980, n. 3421, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Bard, adottato con deliberazione consiliare 24 novembre 1973, n. 34.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(7906)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Francone Antonio, nato a Lecce il 18 marzo 1931, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Il dott. Francone Antonio, nato a Lecce il 18 marzo 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(7857)

Elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Carteri Alessandro, nato a Verona il 5 maggio 1933, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carteri Alessandro, nato a Verona il 5 maggio 1933, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 20 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(7852)

Elenco degli aiuto di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1979, concernente l'elenco degli aiuto di geriatria e gerontologia idonei ai sensi dell'art 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Pescerelli Enzo, nato a Bologna il 30 aprile 1936, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuto di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pescerelli Enzo, nato a Bologna il 30 aprile 1936, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di geriatria e gerontologia, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(7856)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2834/S)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(2836/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(2831/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(2832/S)

R E G I O N I

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **76.**

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 48: Indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai consiglieri regionali e ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dalla data della prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell'art. 25 dello statuto speciale, ai consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale dei magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97, e al cento per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, in relazione all'adeguamento del trattamento economico dei predetti magistrati, determinerà l'ammontare dell'indennità collegata al loro stipendio, proponendo al consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è inserito il seguente nuovo comma:

« L'Ufficio di presidenza del consiglio, con propria deliberazione, può modificare l'ammontare della predetta diaria mensile sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, proponendo al consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari sarà effettuata, nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui ai precedenti commi, una ritenuta di lire ventimila; per ogni mezza giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle commissioni e degli altri organi interni del consiglio l'importo di detta ritenuta è di lire diecimila. Tali ritenute non saranno effettuate quando l'assenza è dovuta ad un incarico di missione per conto della Regione dato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta regionale o a ricovero in ospedale ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dai seguenti:

« La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di previdenza per i membri del consiglio regionale della Valle d'Aosta è determinata sulla base del sessanta per cento della parte d'indennità mensile di carica collegata allo stipendio mensile dei magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori e del cento per cento dell'indennità integrativa speciale.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, gli aumenti della indennità integrativa speciale concorreranno nella misura del 50% a determinare la base dell'indennità di carica per il calcolo del predetto assegno vitalizio ».

Art. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore alle sette ore, è inoltre corrisposta una indennità di missione pari alle indennità spettanti ai magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma precedente, può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate, con la maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per le spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, ai consiglieri di cui al precedente comma è corrisposto un rimborso spese, per ogni chilometro percorso, pari al rimborso chilometrico spettante ai dipendenti regionali ».

Art. 6.

Le nuove misure delle indennità di cui all'art. 1 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Le nuove misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 3 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1980. Per l'anno 1979 restano ferme le misure degli assegni vitalizi già corrisposti e da corrispondere fino al 31 dicembre in base alla normativa vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è abrogato.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di lire ottantunmilioniseicentomila sul capitolo 1 e di lire unmilione sul cap. 15 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 82.600.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 8, allegato *E*).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 9.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*, punto 8)	L. 82.600.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 1. — Indennità di carica e spese per premi assicurativi per i componenti del consiglio	L. 81.600.000
Cap. 15. — Indennità e rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali . .	L. 1.000.000
Totale . . .	L. 82.600.000

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 77.

Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1979, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1979, la maggiore spesa di lire diecimilioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 8254 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da riduzione di pari importo del cap. 8390 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 8390. — Spese e contributi per l'assistenza ed il ricovero di minori in istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura	L. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 8254. — Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi (legge regionale 20 agosto 1976, n. 42) . . .	L. 10.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **78**.

Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 29 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire venticinquemilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1979.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge graverà sul cap. 8420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, il cui stanziamento è aumentato a lire cinquecentotrentacinquemilioni a decorrere dal corrente anno, nonché sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8420. — Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40; 12 dicembre 1975, n. 43; 16 maggio 1977, n. 31 e 9 agosto 1979, n. 50) . . . . . . L. 25.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) . L. 25.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **79**.

Disciplina delle segreterie particolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 29 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

« Fanno parte dell'ufficio di presidenza della giunta:

il gabinetto della presidenza;

la segreteria particolare del presidente;

la segreteria della giunta regionale;

l'ufficio stampa ».

Le rubriche degli articoli 10 e 11 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali sono, rispettivamente, così modificate: « Gabinetto della Presidenza »; « Segreteria particolare del Presidente ».

Il punto 2) lettera *b*) dell'art. 8 e l'art. 13 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali sono soppressi.

Art. 2.

Il presidente del consiglio regionale e ciascun assessore regionale possono disporre di una segreteria particolare, avente compiti analoghi a quelli previsti dall'art. 11 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali.

Art. 3.

La segreteria particolare di cui all'articolo precedente è composta di un solo addetto, il quale è alle dirette dipendenze del presidente del consiglio regionale o, rispettivamente, dell'assessore regionale.

Alla segreteria particolare del presidente della giunta sono addetti:

un segretario particolare, posto alle dirette dipendenze del presidente della giunta;

un coadiutore, facente parte della pianta organica dei posti e del personale della presidenza della giunta regionale.

In ogni caso i segretari particolari sono soggetti ai limiti di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.

Art. 4.

Le nomine sono disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio per quanto riguarda il segretario particolare del presidente del consiglio regionale e con deliberazione della giunta negli altri casi.

Art. 5.

Il segretario particolare può essere distaccato esclusivamente dagli uffici dipendenti dall'organo individuale cui è destinato o essere chiamato al di fuori dell'amministrazione.

Art. 6.

Le indicazioni di personale da parte degli organi di cui all'art. 2 sono vincolanti per l'organo collegiale ai fini di cui all'art. 4.

Art. 7.

Per il personale estraneo all'amministrazione è previsto un compenso forfettario pari allo stipendio spettante al personale di ruolo del gruppo *B* alla seconda classe di stipendio.

Al predetto personale, che per assumere l'incarico di segretario particolare si dimetta da altra attività lavorativa o si collochi in aspettativa senza assegni, può essere attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente comma, un assegno ad personam pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento economico mensile lordo percepito nell'ente o azienda di provenienza e il trattamento economico mensile lordo previsto per il segretario particolare.

Al personale dipendente dall'amministrazione può essere attribuita, in aggiunta al trattamento economico in atto fruito, una speciale indennità di incarico di importo non superiore alla differenza tra lo stipendio lordo del posto di cui è titolare e lo stipendio lordo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il segretario particolare cessa in ogni caso dall'incarico al termine del mandato dell'organo individuale da cui dipende.

Art. 9.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di annue lire 72 milioni, che graveranno sui capitoli relativi alle spese per le retribuzioni del personale del bilancio di previsione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti dei seguenti

capitoli della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979:

Cap. 305. — Proventi d'ingresso ai castelli medioevali, musei e scavi archeologici . . L. 30.000.000

Cap. 740. — Provento contributo a carico dei comuni nelle spese erogate per il funzionamento del laboratorio regionale d'igiene e profilassi (art. 82 e seguenti del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). L. 42.000.000

Totale . . L. 72.000.000

Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 305. — Proventi d'ingresso ai castelli medioevali, musei e scavi archeologici . L. 30.000.000

Cap. 740. — Provento contributo a carico dei comuni nelle spese erogate per il funzionamento del laboratorio regionale d'igiene e profilassi (art. 82 e seguenti del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) L. 42.000.000

Totale . L. 72.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio L. 8.000.000

Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta L. 8.000.000

Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato alle finanze L. 8.000.000

Cap. 2940. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura . L. 8.000.000

Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . L. 8.000.000

Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . L. 8.000.000

Cap. 5925. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato . L. 8.000.000

Cap. 7400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . L. 8.000.000

Cap. 9100. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo e dell'urbanistica . . L. 8.000.000

Totale . . L. 72.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 80.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 81.

Inquadramento a ruolo e norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pianta organica dei posti e del personale non docente del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta è determinata, alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Le variazioni della predetta tabella sono disposte con le procedure indicate nell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, e in conformità dei criteri previsti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Nel caso di aumento del numero dei convittori e semiconvittori all'inizio dell'anno scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione provvede con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, nel rispetto dei criteri previsti dalla citata tabella *B*.

Art. 2.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale non docente del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta, sono regolati dalle vigenti norme regionali sul personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Tali disposizioni si estendono anche alle qualifiche della carriera esecutiva e ausiliaria di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, non contemplate dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Per ciascuna qualifica il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Le funzioni e le mansioni del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

I concorsi per la nomina nei posti e alle qualifiche previsti dall'allegata tabella *A* sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

In particolare, le assunzioni nei posti di infermiere e di cuciniere sono effettuate secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64; per i guardarobieri, custodi, aiutanti cucinieri, aiutanti guardarobieri e accudienti si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della citata legge regionale.

Per la nomina nei posti di infermiera e di cuciniere è richiesto un titolo finale d'istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica; per la ammissione ai posti di guardarobiere, custode, aiutante cuciniere, aiutante guardarobiere e accudiente è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico integrato, ove necessario, da titoli professionali.

Le competenze di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, sono esercitate, per il personale non insegnante del convitto regionale « Federico Chabod », rispettivamente dal sovraintendente agli studi e dal rettore.

Parimenti nei confronti del personale non docente di cui alla présente legge le competenze attribuite dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, al direttore didattico o preside, sono esercitate dal rettore.

Art. 3.

Il personale non insegnante appartenente ai ruoli statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso il convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta, è inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali; l'inquadramento determina l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d'organico, sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, con il trattamento eco-

nomico previsto per la corrispondente qualifica dei ruoli regionali.

L'inquadramento nei ruoli regionali degli aventi titolo, ad eccezione del personale di cui al successivo comma, decorrerà a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale immesso nei ruoli statali ai sensi dell'art. 18 della legge 9 agosto 1978, n. 463, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 e, ai fini economici, dall'entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo sarà riconosciuta ai fini economici e di carriera per intero l'anzianità maturata nell'amministrazione dello Stato, fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente derivanti dall'applicazione di disposizioni regionali.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei posti rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti commi è inquadrato, a domanda, con le stesse decorrenze previste per il personale di cui al quarto comma del presente articolo, il personale non docente non di ruolo, nominato in posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, presso il convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta e in servizio nei posti medesimi alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le relative domande dovranno essere presentate nel termine indicato nel precedente sesto comma.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'amministrazione regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

Per il personale non insegnante del convitto proveniente dai ruoli dello Stato, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi del presente articolo, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di inquadramento di cui al precedente art. 3, il personale non docente appartenente ai ruoli regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge sia distaccato a prestare servizio presso il convitto regionale « Federico Chabod » può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, purchè sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti di cui all'art. 3 e al precedente primo comma saranno ricoperti mediante concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente non di ruolo, iscritto nelle graduatorie regionali degli aspiranti a nuovo incarico del personale non docente del convitto regionale « Federico Chabod » per gli anni scolastici 1977-78 e 1978-79 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio presso il convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta per almeno sei mesi, anche non consecutivi, è ammesso, in deroga ai limiti di età, ai concorsi per la nomina ai posti dell'amministrazione regionale di carriera corrispondente a quella nella quale il servizio fu prestato.

Art. 5.

Per il conferimento di incarichi e supplenze e per la copertura dei posti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

All'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui, per alcune qualifiche non vi siano posti disponibili da mettere a concorso, al conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale scolastico non docente si provvede sulla base di graduatorie regionali annuali compilate per soli titoli ».

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura in via provvisoria dei posti di organico rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, conservano validità sino al completo espletamento dei concorsi previsti dal precedente art. 4 le nomine conferite dal rettore su posti vacanti al personale non docente non di ruolo in servizio presso il convitto regionale « Federico Chabod » alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, al conferimento delle supplenze per il corrente anno scolastico si provvede, sino ad espletamento dei concorsi previsti dal precedente art. 4, mediante l'utilizzazione delle seguenti graduatorie:

a) graduatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti relativi a qualifiche previste dall'art. 1 della legge medesima;

b) graduatorie regionali dei bidelli previste dall'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti di custode e accudiente;

c) graduatorie compilate in base a disposizioni impartite dall'ufficio scolastico regionale, valide alla data di entrata in vigore della presente legge, per i posti relativi alle restanti qualifiche.

Al personale non docente non di ruolo in servizio nel convitto regionale « Federico Chabod » alla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto il trattamento economico iniziale corrispondente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui allo ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Art. 7.

L'onere a carico della Regione per l'anno 1979 per l'applicazione della presente legge, previsto in L. 547.000.000, graverà:

a) per la parte relativa agli arretrati dovuti dal 1° giugno al 31 dicembre 1978, previsti in L. 187.000.000, sul cap. 540 della parte spesa del bilancio per l'anno 1979;

b) per L. 360.000.000 a titolo di retribuzione per l'anno 1979, sul cap. 6621 che si istituisce nella parte spesa del bilancio stesso.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:

1) quanto a L. 428.000.000 mediante utilizzazione di pari importo della somma dovuta dallo Stato ai sensi dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e che viene iscritta al cap. 530 che si istituisce nella parte entrata del bilancio per l'anno 1979;

2) quanto a L. 119.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1925 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Per gli anni successivi, i relativi oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 530. (di nuova istituzione). — Somme dovute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196 (art. 49 legge 16 maggio 1978, n. 196) . . . . L. 428.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 1925. — Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e anticipazioni di cassa . . L. 119.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 540. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 187.000.000

Cap. 6621 (di nuova istituzione). — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del convitto regionale « Federico Chabod » (art. 31, legge 16 maggio 1978, n. 196 e legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81) . . . . . L. 360.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **82**.

Approvazione di maggiore spesa, limitatamente all'anno 1979, per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENDE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria, è autorizzata la maggiore spesa, limitatamente all'anno finanziario 1979, di lire sessantamilioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera sul cap. 8510 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato mediante riduzione di pari importo del cap. 8390 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 8390. — Spese e contributi per l'assistenza ed il ricovero di minori in istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura . . . . . L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 8510. — Contributi per l'estensione farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37; 14 gennaio 1974, n. 2; 29 dicembre 1975, n. 44; 3 gennaio 1977, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 43) . . . L. 60.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **83**.

Aumento, limitatamente all'anno 1979, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, recanti provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1979 è autorizzata la maggiore spesa di L. 70.000.000 per l'applicazione delle norme delle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, recanti provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 70.000.000, graverà sul cap. 3865 della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1979.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo già versata sul cap. 920 (fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 920. — Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3865. — Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24) . . . . L. 70.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **84**.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 30.000.000, il cui onere graverà sul cap. 9370

della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 8 allegato *E*).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art 2.

Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E* punto 8) L. 30.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 9370. — Interventi per attività sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35; 4 agosto 1975, n. 33; 5 luglio 1976, n. 21 e 18 luglio 1977, n. 51) L. 30.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **85.**

Modifiche alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 7) dell'art. 2 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

« 7) Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali ».

Il titolo del capo IX delle norme soprarichiamate è così modificato:

« Dell'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 182 delle norme di cui al precedente articolo, già modificato con leggi regionali 5 novembre 1973, n. 35 e 5 luglio 1974, n. 24, è sostitutito dal seguente:

« Al segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, le funzioni rogatorie dei contratti sono esercitate dal vice segretario generale ed in assenza od impedimento di questi, da altro funzionario pari grado designato annualmente dalla giunta regionale: in tali casi la quota dei diritti di segreteria assegnata dalla legge al segretario generale spetterà ai sostituti »

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **86.**

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1979 e seguenti per il finanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 59, nella misura di lire 600 milioni annui ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane in conformità delle norme contenute nella legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 a lire 660 milioni.

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue L. 60.000.000, graverà sul cap. 4891 « Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n 30 e 24 agosto 1979, n. 57) », della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso (punto 21 dell'allegato *F*).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato *F* punto 21) . . . . L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4891. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30 e 24 agosto 1979, n. 57) L. 60.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 87.

Applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, riguardante la concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, l'ammontare dei contributi da concedere alle imprese private che gestiscono autolinee in concessione di interesse regionale viene aumentato per l'anno 1979 e seguenti di L. 86.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 86.000.000 prevista dalla presente legge farà carico al cap. 4835 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1979 e seguenti: « Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 giugno 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20) ».

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F* - punto 21) . . . . L. 86.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4835. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n 27; 23 giugno 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20) L. 86.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 88.

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1979 e seguenti per la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa destinata alla concessione di sovvenzioni alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, è aumentata per l'anno 1979 e seguenti nella misura di L. 25.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 25.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 (punto 8 allegato *E*).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E* - punto 8) . . . . L. 25.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4836. — Contributi per la promozione dell'attività cooperativa in Valle d'Aosta (leggi regionali 17 novembre 1978, n. 55 e 31 dicembre 1979, n. 88) . . . . L. 25.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1979

ANDRIONE

(5223)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802330)